

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
Boero Bartolomeo Spa

**Modello di Organizzazione
Gestione e Controllo
ai sensi del Decreto Legislativo
8 giugno 2001, N. 231**

Ultima revisione: dicembre 2021

INDICE

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante
 - 1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche
 - 1.2 Sanzioni
 - 1.3 Delitti tentati e delitti commessi all'estero
 - 1.4 Procedimento di accertamento dell'illecito e sindacato di idoneità del giudice
 - 1.5 Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa

2. Adozione del modello da parte della società Boero Bartolomeo
 - 2.1 Motivazioni nell'adozione del modello
 - 2.2 Finalità del modello
 - 2.3 Il processo di predisposizione del modello
 - 2.4 Struttura del documento
 - 2.5 Elementi del modello
 - 2.6 Modifiche ed integrazioni del modello
 - 2.7 Il Modello adottato da Boero Bartolomeo

3. Organismo di Vigilanza
 - 3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza
 - 3.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza
 - 3.3 Informativo dell'Organismo di Vigilanza nei confronti del Consiglio di Amministrazione
 - 3.4 Flussi informativi nei confronti dell'organismo di vigilanza
 - 3.4.1 Segnalazioni ai sensi della Legge 30 novembre 2017, n. 179
 - 3.4.2 Obblighi di informativa
 - 3.4.2.1 Obblighi di informativa ad hoc
 - 3.4.2.2 Obblighi di informativa periodica
 - 3.4.2.3 Individuazione dei responsabili interni, schede di evidenza e dichiarazioni periodiche
 - 3.4.3 Raccolta, conservazione ed accesso all'archivio dell' O.d.V.

4. Formazione del personale e diffusione del Modello

- 4.1 Formazione del personale
- 4.2 Informativa a collaboratori esterni e partner

5. Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del modello

- 5.1 Principi generali
- 5.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti
 - 5.2.1 Impiegati, operai e quadri
 - 5.2.2 Dirigenti
- 5.3 Misure nei confronti di collaboratori, consulenti, partner, controparti ed altri soggetti esterni
- 5.4 Procedimento di applicazione delle sanzioni
 - 5.4.1 Il procedimento disciplinare nei confronti di impiegati, operai e quadri
 - 5.4.2 Il procedimento disciplinare nei confronti di dirigenti

6. Principi generali di comportamento

Parte speciale "A"

- A.1 La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 del decreto) e del delitto di corruzione tra privati (art. 25-ter lettera s-bis del decreto)
 - A.1.1 Malversazione ai danni dello stato (art. 316-bis c.p.)
 - A.1.2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato (art. 316-ter c.p.)
 - A.1.3 Truffa (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)
 - A.1.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
 - A.1.5 Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
 - A.1.6 Nozione di pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico servizio (artt. 357 e 358, 322-bis c.p.)
 - A.1.7 Concussione (art. 317 c.p.)
 - A.1.8 Corruzione (artt. 318-319-320 c.p.)
 - A.1.9 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
Boero Bartolomeo Spa

- A.1.10 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- A.1.11 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- A.1.12 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- A.1.13 Traffico di influenze illecite (346 bis c.p.)
- A.1.14 Peculato (314 c.p.)
- A.1.15 Peculato mediante errore altrui (316 c.p.)
- A.1.16 Frode nelle pubbliche forniture (356 c.p.)
- A.1.17 Osservazioni in generale sulle norme

- A.2 Aree a rischio
 - A.2.1 Valutazione del rischio
 - A.2.2 Individuazione delle attività a rischio
- A.3 Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio
- A.4 Principi di comportamento nelle aree di attività a rischio indiretto
- A.5 Singole operazioni a rischio: individuazione dei responsabili interni e schede di evidenza
- A.6 Procedure da seguire nelle aree di attività a rischio

Parte speciale "B"

- B.1 La tipologia dei reati societari e dei relativi illeciti amministrativi (artt. 25-ter e 2-sexies del Decreto, art. 187-quinqueis TUF)
 - B.1.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
 - B.1.2 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
 - B.1.3 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
 - B.1.4 Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (2629-bis c.c.)
 - B.1.5 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
 - B.1.6 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) e manipolazione del mercato (artt. 185)
- B.2 Aree a rischio
- B.3 Principi di comportamento nelle aree di attività a rischio
 - B.3.1 I principi di comportamento da seguire nelle aree di attività a rischio
- B.4 Regole di comportamento particolari, relative alle specifiche aree di rischio
 - B.4.1 Comunicazioni ai Soci e al pubblico

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
Boero Bartolomeo Spa

- B.5. Gestione dei rapporti con le società di revisione e altri controlli sulla gestione sociale
- B.5.1 Tutela del Capitale Sociale
- B.5.2 Rapporti con le Autorità competenti
- B.6 Procedure da seguire nelle aree di attività a rischio

Parte speciale “C”

- C.1 La tipologia dei delitti relativi alla salute ed alla sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)
- C.1.1 Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- C.1.2 Lesioni personali colpose (art 590 comma 3, c.p.)
- C.2 Aree a rischio
- C.3 L’organizzazione
- C.4 Politica aziendale della sicurezza
- C.5 Pianificazione e organizzazione del sistema
- C.6 Destinatari della parte speciale c: principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio
- C.7 Regole di comportamento specifiche
- C.8 Valutazione dei rischi esistenti
- C.9 Casi particolari e/o straordinari rispetto all’attività aziendale ordinaria
- C.10 Divulgazione , informazione e formazione
- C.11 Controllo e rivalutazione del sistema di sicurezza interno
- C.12 Procedure da seguire nelle aree di attività a rischio

Parte speciale “D”

- D.1 La tipologia dei reati relativi a ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - autoriciclaggio
- D.1.1 Premessa
- D.1.2 Ricettazione (art. 648 c.p.)
- D.1.3 Riciclaggio (art. 648-bis)
- D.1.4 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
Boero Bartolomeo Spa

- D.1.5 Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)
- D.2 Aree a rischio
- D.3 Principi generali di comportamento nella aree a rischio
- D.4 Regole di comportamento particolari , relative alle singole aree di rischio
- D.5 Procedure da seguire nelle aree di attività a rischio

Parte speciale “E”

- E.1 La tipologia dei delitti di criminalità organizzata
 - E.1.1 Premessa
 - E.1.2 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
 - E.1.3 Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)
- E.2 Aree a rischio
- E.3 Destinatari della parte speciale e: principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio
- E.4 Procedure da seguire nelle aree di attività a rischio

Parte speciale “F”

- F.1 La tipologia dei reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto) nonché il reato di “combustione illecita dei rifiuti”
 - F1.1 Premessa
 - F1.2 Norme previste dal Codice Penale
 - F1.3 Norme in materia di scarico di acque reflue, emissioni in atmosfera, gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati previste dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006)
- F.2 Aree a rischio
- F.3 Il sistema di gestione ambientale
- F.4 L’organizzazione per la gestione ambientale
- F.5 Destinatari della parte speciale f principi generali di comportamento
- F.6 Procedure da seguire nelle aree di attività a rischio

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
Boero Bartolomeo Spa

Parte speciale "G"

- G.1 La tipologia degli illeciti informatici rilevanti (art. 24-bis del decreto)
- G.2 Aree a rischio
- G.3 Regole di condotta e procedure
- G.4 Procedure da seguire nelle aree di attività a rischio

Parte speciale "H"

- H.1 La tipologia degli illeciti rilevanti (art. 25-bis 1 del Decreto)
- H.2 Aree a rischio
- H.3 Regole di condotta
- H.4 Procedure da seguire nelle aree di attività a rischio

Parte speciale "I"

- I.1 La tipologia dell'illecito rilevante (art. 25-decies del Decreto)
- I.2 Aree a rischio
- I.3 Regole generali di condotta

Parte speciale "L"

- L.1 La tipologia degli illeciti rilevanti (art. 25- quinquiesdecies del Decreto)
- L.2 Aree a rischio
- L.3 Regole di condotta
- L.4 Procedure da seguire nelle aree di attività a rischio

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa, equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale, a carico di società ed associazioni con o senza personalità giuridica (di seguito denominate "Enti"), per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- o- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche, di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- o- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale.

Prima dell'entrata in vigore del Decreto, il principio di personalità della responsabilità penale posto dall'art. 27 della Costituzione precludeva la possibilità di giudicare ed eventualmente condannare in sede penale gli Enti in relazione a reati commessi nel loro interesse, potendo sussistere soltanto una responsabilità solidale in sede civile per il danno eventualmente cagionato dal proprio dipendente ovvero per l'obbligazione civile derivante dalla condanna al pagamento della multa o dell'ammenda del dipendente in caso di sua insolvibilità (artt. 196 e 197 c.p.p.).

La responsabilità dell'Ente ad oggi sussiste esclusivamente nel caso di commissione delle seguenti tipologie di condotte illecite richiamate espressamente nel Decreto:

- i) reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001);
- ii) delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001);
- iii) delitti di criminalità organizzata (art.24-ter D.Lgs. 231/2001);
- iv) delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.Lgs. 231/2001);
- v) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001);
- vi) reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001);
- vii) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D.Lgs. 231/01);
- viii) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 D.Lgs. 231/2001);
- ix) delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. 231/01);

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
Boero Bartolomeo Spa

- x) reati di abuso di mercato (art. 25-*sexies* D.Lgs.231/01);
- xi) delitti di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* D.Lgs. 231/01);
- xii) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* D.Lgs. 231/01);
- xiii) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*. 1 D.Lgs. 231/01);
- xiv) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* D.Lgs. 231/2001);
- xv) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* D.Lgs. 231/2001);
- xvi) reati ambientali (art. 25-*undecies* D.Lgs. 231/2001) nonché con riferimento alle sole sanzioni, "combustione illecita di rifiuti" (art. 256-*bis* D.Lgs 152/2006);
- xvii) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* D.Lgs. 231/2001);
- xviii) razzismo e xenofobia (art. 25-*duodecies* D.Lgs. 231/2001);
- xix) reati transnazionali (art. 10 L. 146/06);
- xx) reati tributari (art. 25 -*quinqüesdecies* D.Lgs 152/2006)

1.2 SANZIONI

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

In particolare le sanzioni interdittive, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente e sono costituite da:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto, solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso:
 - da soggetti in posizione apicale; ovvero
 - da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- 2) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. In luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare, quando sussistono gravi indizi per ritenere l'esistenza della responsabilità dell'Ente nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45). Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale.

L'inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal Decreto come fonte di possibile responsabilità amministrativa dell'Ente (art. 23).

Le sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, sono determinate attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di euro 258,23 ed un massimo di euro 1.549,37. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del Decreto).

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, che può avere ad oggetto anche beni o altre utilità dei valori equivalenti, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

1.3 DELITTI TENTATI E DELITTI COMMESSI ALL'ESTERO

L'Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati e da reati commessi all'estero.

Nelle ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei delitti indicati nel Capo I del Decreto, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di

immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare di c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, co. 4, c.p.

In base al disposto dell'art. 4 del Decreto, l'Ente che abbia sede in Italia può essere chiamato a rispondere, in relazione a reati - contemplati dallo stesso Decreto - commessi all'estero, al fine di non lasciare sfornita di sanzione una condotta criminosa di frequente verificaione, nonché al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
- b) l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.

Se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.4 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO E SINDACATO DI IDONEITÀ DEL GIUDICE

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale.

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'Ente alla commissione del reato da parte del suo dipendente o apicale;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma". Il giudizio di idoneità è, cioè, formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

1.5 AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
Boero Bartolomeo Spa

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un *Modello di organizzazione, gestione e controllo* idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito "Modello");
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporne l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'Ente (di seguito "Organismo di Vigilanza" o "Organismo" o "O.d.V."), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V..

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello, debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'O.d.V.;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati. Con riferimento ai reati ed illeciti amministrativi in materia di *market abuse*, tale valutazione di idoneità viene compiuta dal Ministero della Giustizia, sentita la Consob.

2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETA' BOERO BARTOLOMEO S.P.A.

Boero è una *holding* industriale che formula, produce e distribuisce vernici per i settori Edilizia, Yachting e Navale. Il Gruppo Boero Bartolomeo S.p.A. è sottoposto all'attività di direzione e coordinamento di CIN _ CORPORACAO INDUSTRIAL DO NORTE S.A., società di nazionalità portoghese che ha ad oggi acquisito la quota di maggioranza dell'azionariato.

Immobiliare Genova Molassana Nuova S.r.l., società in liquidazione e Boero Colori France S.a.r.l. attiva nella commercializzazione di prodotti per il settore "Yachting" e Boero USA in liquidazione. La società Chugoku- Boat Italy S.p.A. - partecipata al 30% - è attiva nel comparto navale.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *Boero Bartolomeo Spa*

Boero Bartolomeo S.p.A. fornisce alle controllate i servizi meglio specificati nei relativi contratti stipulati tra la controllante e le controllate fermo restando che tali servizi conseguono ad una attività che la controllata ha svolto nel rispetto del proprio “Modello di organizzazione gestione e controllo” adottato per le finalità di cui al D.L.vo 231/01.

Boero Bartolomeo S.p.A. opera nei settori Edilizia con i marchi “Boero”, “Boero fai da te”, “Attiva”, “Rover” “Brignola” e “Torre” e nel settore Yachting con i marchi “Boero YachtCoatings”, “Attiva Marine” e “Veneziani Yachting”.

La Società ha la propria sede legale a Genova, Via Macaggi 19.

La produzione è effettuata presso lo stabilimento sito in Rivalta Scrivia (AL), strada Savonesa che rappresenta una unità locale dotata di autonomi poteri.

Boero Bartolomeo S.p.A. dispone del Laboratorio, sito in Rivalta Scrivia all’interno del Parco Scientifico e Tecnologico che svolge attività di ricerca e analisi, oltre a servizi di assistenza tecnica e assistenza colore, tintometria e spettrofotometria, attraverso la fornitura anche di corsi di aggiornamento professionali a clienti e a tecnici del settore.

Boero Bartolomeo S.p.A. dispone inoltre di ulteriori laboratori siti presso le singole unità operative che svolgono attività di controllo sulla produzione.

La Società dispone infine di due depositi siti in Pozzolo Formigaro (AL) e Tortona (AL) dove vengono stoccati e conservati i prodotti e le materie prime.

I Depositi, essendo adibiti allo stoccaggio anche di prodotti assoggettati alla specifica disciplina di cui al D. lgs. 17 agosto 1999 n. 334 e successive modifiche, sono soggetti alla normativa relativa agli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti.

Boero Bartolomeo S.p.A. si serve anche di alcuni depositi presso terzi, dislocati sul territorio nazionale ed in forza di appositi contratti di durata circoscritta nel tempo.

2.1. MOTIVAZIONI NELL’ADOZIONE DEL MODELLO

Boero Bartolomeo per assicurare che il comportamento di coloro che operano per conto o nell’interesse della società sia sempre conforme ai principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività, ha ritenuto opportuno procedere all’adozione di un Modello in linea con le prescrizioni del Decreto, con le indicazioni della giurisprudenza in materia e con le Linee Guida emanate e successivamente aggiornate da Confindustria.

Tale iniziativa, comprendente l’adozione di un Codice Etico (allegato I), è stata assunta nella convinzione che l’adozione di tale Modello, al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di coloro che operano nell’interesse o a vantaggio della società.

In particolare, si considerano Destinatari del presente Modello e, come tali e nell’ambito delle specifiche competenze, tenuti alla sua conoscenza ed osservanza:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione che decidono le attività, propongono gli investimenti e prendono ogni decisione o azione relativa all’andamento di Boero Bartolomeo;
- i componenti del Collegio Sindacale che controllano l’attività della Società;

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
Boero Bartolomeo Spa

- i membri dell'Organismo di Vigilanza che hanno il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- i dipendenti, i distaccati e tutti i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei;
- tutti coloro che intrattengono con Boero Bartolomeo rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura.

2.2 FINALITÀ DEL MODELLO

Il Modello di Boero Bartolomeo si fonda su un sistema strutturato ed organico di documenti nonché di attività di controllo che:

- individuano le aree/i processi di possibile rischio nell'attività della società vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene in astratto possibile che siano commessi i reati;
- definiscono un sistema normativo interno, finalizzato alla prevenzione dei reati, nei quali sono tra l'altro ricompresi:
 - o un Codice Etico, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività assunti dai Destinatari del Modello;
 - o un sistema di deleghe, poteri di firma e di procure per la firma degli atti, che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
 - o un sistema sanzionatorio;
- trovano il proprio presupposto in una struttura organizzativa coerente con le attività, volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni assicurando che gli assetti della struttura organizzativa siano realmente attuati, attraverso:
 - o la formalizzazione di ruoli e responsabilità;
 - o un sistema di deleghe di funzioni interne e di procure per rappresentare la Società verso l'esterno, che assicuri una chiara e coerente segregazione delle funzioni;
- individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- attribuiscono all'O.d.V. il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello

Pertanto il Modello si propone come finalità quelle di:

- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività di Boero Bartolomeo;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Boero Bartolomeo nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni che regolamentano tali attività, in un illecito passibile

di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti di Boero Bartolomeo;

- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di Boero Bartolomeo, che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni fino alla risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che Boero Bartolomeo non tollera comportamenti illeciti, non rilevando in alcun modo la finalità perseguita ovvero l'erroneo convincimento di agire nell'interesse o a vantaggio della società, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici cui Boero Bartolomeo intende attenersi e dunque in contrasto con l'interesse di Boero Bartolomeo stessa;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

2.3 IL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO

Boero Bartolomeo per predisporre il Modello ha realizzato uno specifico progetto, che ha tenuto in debito conto le peculiarità della Società.

Il progetto di predisposizione del Modello ha seguito le seguenti fasi:

- 1) Mappatura delle attività a rischio. Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto di Boero Bartolomeo, per mappare tutte le aree di attività e, tra queste, individuare le attività in cui potessero, in astratto, essere realizzati i reati previsti dal Decreto. L'identificazione delle attività e dei processi/attività a rischio è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione e la successiva effettuazione di una serie di interviste con i soggetti-chiave nell'ambito della struttura di Boero Bartolomeo.
- 2) Analisi dei rischi potenziali. Con riferimento alla mappatura delle attività, sono stati individuati i reati potenzialmente realizzabili nell'ambito dell'attività di Boero Bartolomeo e per ciascun reato sono state identificate le occasioni, le finalità e le modalità di commissione della condotta illecita.
- 3) Proposte di miglioramento. Sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente e del confronto con un modello teorico di riferimento (coerente con il Decreto, con la giurisprudenza, con le Linee Guida di Confindustria e con le migliori pratiche nazionali ed internazionali), Boero Bartolomeo ha individuato una serie di aree di integrazione e/o miglioramento nel sistema dei controlli, a fronte delle quali sono state definite le opportune azioni da intraprendere.
- 4) Predisposizione del Modello. In considerazione degli esiti delle fasi sopra descritte Boero Bartolomeo ha provveduto alla predisposizione del Modello, la cui struttura è descritta nel successivo paragrafo.

L'esito del progetto sopra descritto ha portato all'adozione del presente Modello e del Codice Etico.

2.4 STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il Modello è costituito da una “*Parte Generale*” e da alcune “*Parti Speciali*”.

Nella “*Parte Generale*”, dopo un richiamo ai principi del Decreto, alle motivazioni di adozione del Modello, vengono illustrate:

- le componenti essenziali del Modello, con particolare riferimento all’O.d.V.;
- la formazione del personale e la diffusione del Modello;
- il sistema disciplinare e le misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni dello stesso;
- i principi generali di comportamento validi per tutte le aree a rischio.

Le “*Parti Speciali*” evidenziano, per ogni area a rischio individuata in sede di Risk Assessment:

- la descrizione del potenziale profilo di rischio;
- le attività a rischio;
- i protocolli di controllo specifici;
- le procedure da osservare.

Inoltre, costituiscono parte integrante del Modello i seguenti documenti:

- Codice Etico (allegato I), esplicita i valori a cui i Destinatari devono adeguarsi, accettando responsabilità, assetti, ruoli e regole.
- Dichiarazione periodica (allegato II): predisposta per informare l’O.d.V. delle attività svolte nelle aree potenzialmente a rischio reato;
- Il Documento di Valutazione dei Rischi (allegato III): predisposto in osservanza del D.Lgs 81/08 ed aggiornato al rischio biologico (Covid19).

2.5 ELEMENTI DEL MODELLO

Come sopra accennato, le componenti del sistema di controllo preventivo per garantire l’efficacia del Modello sono:

1. Sistema Organizzativo. Tale Sistema che emana e diffonde anche comunicazioni interne/di servizio, le quali hanno ad oggetto specifici aspetti organizzativi ed operativi dell’organizzazione.
2. Sistema Autorizzativo. Tale Sistema è impostato nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - le deleghe e le procure coniugano il potere alla relativa area di responsabilità;
 - ciascuna delega e procura definisce in maniera univoca i poteri del delegato, precisandone i limiti;
 - i poteri gestionali assegnati con le deleghe/procure sono coerenti con gli obiettivi societari;
 - tutti coloro che agiscono in nome e per conto di Boero Bartolomeo nei confronti di terzi, ed in particolare della Pubblica Amministrazione,

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
Boero Bartolomeo Spa

devono essere in possesso di formale procura e/o specifica autorizzazione a rappresentare la società.

In particolare, il sistema prevede l'attribuzione di:

- *poteri di rappresentanza permanente*, attribuibili tramite procure notarili registrate in relazione all'espletamento delle attività connesse alle responsabilità permanenti previste nell'organizzazione societaria;
- *poteri relativi a singoli affari*, conferiti con procure notarili o altre forme di delega in relazione al loro contenuto. L'attribuzione di tali poteri è regolata dalla legge, che definisce le forme di rappresentanza, in coerenza con le tipologie dei singoli atti da stipulare.

3. *Controllo di gestione*. Il sistema di controllo di gestione adottato da Boero Bartolomeo è articolato nelle fasi di elaborazione del Budget annuale, di analisi dei consuntivi periodici e di elaborazione delle riprevisioni. Il sistema garantisce la:

- pluralità di soggetti coinvolti, in termini di congrua segregazione delle funzioni, per quanto possibile in considerazione delle dimensioni di Boero Bartolomeo per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni;
- capacità di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità attraverso un adeguato e tempestivo sistema di flussi informativi e di reporting.

4. *Gestione dei flussi finanziari*. Tale gestione è basata su principi improntati ad una sostanziale segregazione delle funzioni, tale da garantire, per quanto possibile in considerazione della dimensione di Boero Bartolomeo che gli esborsi siano richiesti, effettuati e controllati da funzioni indipendenti o soggetti per quanto possibile distinti, ai quali, inoltre, non sono assegnate altre responsabilità tali da determinare potenziali conflitti di interesse. Infine, la gestione della liquidità è ispirata a criteri di conservazione del patrimonio, con connesso divieto di effettuare operazioni finanziarie a rischio.

5. *Gestione della documentazione*. Tutta la documentazione, interna ed esterna, è gestita con modalità che disciplinano, a seconda dei casi, l'aggiornamento, la distribuzione, le registrazioni, l'archiviazione e la gestione della sicurezza di documenti e registrazioni.

Per quanto concerne il Codice Etico, l'O.d.V., il sistema disciplinare ed il sistema di informazione e di formazione del personale, si rinvia rispettivamente all'Allegato 1 ed ai successivi capitoli del Modello specificamente dedicati.

2.6 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

In ragione del fatto che il presente Modello è un atto di emanazione dell'organo dirigente (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a del Decreto), la sua adozione, così come le successive modifiche ed integrazioni, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione. Tuttavia, modifiche od integrazioni, non sostanziali, da apportare al presente Modello, vengono direttamente recepite nello stesso, così come modifiche/integrazioni agli allegati del Modello, devono essere assicurati in maniera autonoma e tempestiva.

2.7 IL MODELLO ADOTTATO DA BOERO BARTOLOMEO

Il presente Modello si articola, oltre che della Parte Generale come sopra descritta, anche di alcune Parti Speciali

Nelle Parti Speciali che seguono vengono esaminate le seguenti fattispecie:

- i) reati contro la Pubblica Amministrazione e reato di “corruzione tra privati” (Parte Speciale “A”);
- ii) reati societari (Parte Speciale “B”);
- iii) omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Parte Speciale “C”);
- iv) riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (Parte Speciale “D”);
- v) reati di criminalità organizzata (Parte Speciale “E”);
- vi) reati ambientali (Parte Speciale “F”);
- vii) delitti informatici (Parte Speciale “G”);
- viii) delitti contro l’industria e il commercio (Parte Speciale “H”);
- ix) reati contro l’amministrazione della giustizia (Parte Speciale “I”);
- x) reati tributari (Parte Speciale “L”).

All’esito della mappatura dei rischi effettuata, Boero Bartolomeo ha ritenuto di non ricomprendere nel presente Modello alcuni reati per i quali comunque è prevista la responsabilità amministrativa dell’Ente in considerazione del fatto che non sussistono, per tali fattispecie, ragionevoli rischi di commissione, tenuto conto delle specifiche attività aziendali svolte dalla Società. Per quanto concerne i reati non ricompresi nelle singole parti speciali ai quali l’attività di Boero Bartolomeo non è esposta in modo significativo, la Società ha ritenuto che il proprio complesso di presidi – organizzativi, procedurali ed etici – volti ad assicurare il corretto svolgimento delle attività aziendali, sia anche idoneo a minimizzare il rischio di commissione di tali illeciti, richiamando anzitutto i principi espressi nel vigente Codice Etico e i protocolli/procedure dettati con specifico riguardo alla prevenzione dei reati indicati nelle Parti Speciali del Modello.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 IDENTIFICAZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

L’Organismo di Vigilanza di Boero Bartolomeo è un organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo ed ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e provvedere al relativo aggiornamento.

L’Organismo di Vigilanza di Boero Bartolomeo è composto da più membri, scelti tra soggetti dotati di comprovata competenza e professionalità, che, in occasione della

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
Boero Bartolomeo Spa

prima riunione, hanno adottato un apposito regolamento per il funzionamento dello stesso.

Alla luce delle esperienze maturate nella prassi, e nel rispetto delle disposizioni del Decreto, Boero Bartolomeo ha ritenuto di individuare, quali componenti del proprio Organismo di Vigilanza, quei soggetti che, all'interno della struttura della Società, ricoprono ruoli che, per questioni tecniche ed organizzative, sono in grado di assicurare un efficace e valido contributo all'esercizio delle funzioni e dei compiti di tale Organismo, oltre che al raggiungimento degli obiettivi che gli sono demandati. A questi si aggiungono soggetti esterni alla Società di cui uno come Presidente ed eventuali altri in qualità di membri nel numero ritenuto necessario dalla Società per svolgere i compiti assegnati.

Tale soluzione è ritenuta da Boero Bartolomeo la scelta ottimale perché consente all'Organismo di Vigilanza di operare efficacemente, in considerazione proprio del fatto che sarà composto anche da membri che conoscono in maniera approfondita tanto la struttura societaria ed organizzativa della Società, quanto le modalità con cui la stessa svolge la propria attività d'impresa.

In particolare, la scelta dei componenti dell'Organismo di Vigilanza consente, a parere di Boero Bartolomeo, di garantire il rispetto delle prescrizioni del Decreto, oltre che delle indicazioni delle Linee Guida, in riferimento ai requisiti prescritti per i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

In ragione infatti delle specifiche funzioni attribuite ai componenti interni dell'Organismo di Vigilanza, unitamente alle competenze specifiche e alla professionalità degli stessi, la Società ritiene che la loro nomina, insieme a quella del Presidente, esterno alla realtà aziendale, garantisce:

- i) la sussistenza dei requisiti di indipendenza ed autonomia richiesti dal Decreto, e
- ii) la sussistenza delle specifiche competenze e professionalità ritenute da Boero Bartolomeo essenziali ai fini dello svolgimento dell'incarico affidato.

Resta espressamente stabilito che, con riferimento ai componenti interni, la vigenza del loro rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di collaborazione con Boero Bartolomeo, è presupposto della loro partecipazione quali componenti dell'Organismo di Vigilanza e che pertanto, la cessazione, per qualsivoglia ragione o titolo, di tale rapporto di lavoro o di collaborazione determinerà automaticamente una causa di decadenza dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza. In tal caso, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza dovrà dare atto dell'avvenuta decadenza dalla carica del componente interessato e rivolgersi al Consiglio di Amministrazione, affinché quest'ultimo provveda alla nomina di un nuovo membro.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione di Boero Bartolomeo e resta in carica per la durata indicata all'atto della nomina, o in mancanza di tale termine fino alla delibera del Consiglio di Amministrazione che provvede alla nuova nomina / rinnovo. I suoi membri possono ricoprire la carica per più mandati.

Costituiscono cause di ineleggibilità o di revoca quali componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- i) la condanna, anche con sentenza non definitiva o applicazione della pena su richiesta delle parti, per i delitti puniti a titolo di dolo, con l'esclusione quindi dei delitti colposi, eccettuati quelli previsti e puniti dagli articoli 589 e 590 comma 3

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
Boero Bartolomeo Spa

c.p., commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro, nonché le contravvenzioni che comportino l'applicazione di una pena accessoria di cui all'art. 19 c.p., o previste da specifiche disposizioni di legge;

ii) in ogni caso, qualsiasi condanna, anche non definitiva, che comporti l'applicazione di una pena accessoria di cui all'art. 19 c.p. o previste da specifiche disposizioni di legge;

iii) l'applicazione di una misura di sicurezza, personale o patrimoniale, l'applicazione di una misura di prevenzione personale o patrimoniale o l'applicazione di una misura di prevenzione antimafia personale o patrimoniale;

iv) la dichiarazione di interdizione o di inabilità ai sensi del codice civile, come pure il conflitto di interessi con Boero.

Costituisce inoltre causa di sospensione dalla carica, per tutta la durata della misura, l'applicazione di una misura cautelare personale (custodia cautelare in carcere o in luogo di cura, arresti domiciliari, divieto e obbligo di dimora, obbligo di presentarsi alla Polizia Giudiziaria, divieto di espatrio) e l'applicazione di una misura interdittiva (sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali e imprenditoriali).

All'Organismo di Vigilanza ed ai suoi membri si applicano le norme del Codice Civile in tema di mandato.

3.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

La mission dell'O.d.V. consiste nella:

- verifica e vigilanza sul Modello e nel suo aggiornamento;
- supporto all'attività di informazione e formazione sullo stesso;
- gestione dei flussi informativi.

Più in particolare, è compito dell'O.d.V.:

- effettuare periodicamente una ricognizione delle attività di Boero Bartolomeo con l'obiettivo di individuare le aree a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. 231/01 e proporle al Consiglio di Amministrazione l'aggiornamento e l'integrazione, ove se ne evidenzi la necessità;
- verificare l'efficacia del Modello ex D.Lgs. 231/01 in relazione alla struttura societaria ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al citato Decreto, proponendo eventuali aggiornamenti del Modello;
- monitorare e valutare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità nel tempo del Modello, promuovendo tutte le azioni necessarie per assicurarne l'efficacia;
- verificare, nell'ambito delle aree ritenute a rischio di reato:
 - o lo svolgimento delle attività in conformità al Modello adottato;
 - o il rispetto dei poteri autorizzativi e di firma esistenti e la loro coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
Boero Bartolomeo Spa

- definire e curare, in attuazione del Modello, il flusso informativo che consenta all'O.d.V. di essere periodicamente aggiornato sulle attività valutate a rischio di reato, nonché stabilire modalità di comunicazione, per acquisire conoscenza delle eventuali violazioni del Modello;
- promuovere, di concerto con l'Unità Organizzativa Risorse Umane di Boero Bartolomeo, un adeguato processo formativo del personale attraverso idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- promuovere e coordinare le iniziative volte ad agevolare la conoscenza del Modello e delle procedure ad esso relative da parte di coloro che operano per conto di Boero Bartolomeo.

Per lo svolgimento degli adempimenti sopra elencati, all'Organismo sono attribuiti i poteri di seguito indicati:

- accedere ad ogni documento e/o informazione per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del Decreto;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di competenza;
- procedere, qualora si renda necessario, all'audizione diretta dei dipendenti;
- richiedere informazioni a collaboratori, consulenti esterni e partners.

3.3 INFORMATIVA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In merito all'attività di reporting, l'O.d.V. di Boero Bartolomeo provvede ad inviare al Consiglio di Amministrazione:

- un'informativa almeno annuale che avrà ad oggetto:
 - o l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo;
 - o le criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni, sia in termini di efficacia del Modello;
 - o le segnalazioni ricevute nel corso del semestre e le azioni intraprese dall'O.d.V. stesso e dagli altri soggetti interessati a fronte delle stesse;
 - o le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e/o risorse;
 - o lo stato dell'attuazione del Modello, con l'indicazione dei necessari e/o opportuni interventi correttivi dello stesso ed il loro livello di implementazione;
- il piano delle attività per l'anno successivo.

L'Organismo dovrà, invece, riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione in merito a:

- qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia accertato l'Organismo stesso;
- carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- modifiche normative rilevanti per l'attuazione ed efficacia del Modello;

- mancata collaborazione da parte dei dipendenti;
- esistenza di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per conto di Boero Bartolomeo, ovvero di procedimenti a carico dello stesso in relazione a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- esito degli accertamenti disposti a seguito dell'avvio di indagini da parte dell'autorità giudiziaria in merito a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte del Consiglio di Amministrazione.

3.4 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 2, lett d) del Decreto impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'O.d.V.. Tale obbligo è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto, nonché allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di documentazione che si rendono necessarie all'Organismo nel corso delle sue verifiche.

3.4.1 SEGNALAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE 30 NOVEMBRE 2017, N. 179

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a segnalare all'O.d.V. ogni informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi, di cui siano venuti a diretta conoscenza, attinente alla violazione del Modello o ad eventuali altre irregolarità indirizzando le comunicazioni ad "Organismo di Vigilanza di Boero Bartolomeo", Via Macaggi n. 19 Genova.

Per facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'O.d.V., è stato istituito anche un indirizzo di posta elettronica dedicato: OdV231-Boerobartolomeo@Boero.it

La casella di posta elettronica sopra richiamata è accessibile unicamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni riguardano:

- la commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 o il compimento di atti idonei diretti alla realizzazione degli stessi;
- comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal presente Modello e dalle relative procedure;
- operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di commissione di reati.

Le segnalazioni di condotte illecite dovranno essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, e potranno essere effettuate utilizzando gli appositi canali indicati.

A tal proposito, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente a tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro, le predette segnalazioni potranno essere effettuate anche

mediante l'utilizzo dello strumento informatico casella di posta elettronica, che permette di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

L'Organismo di Vigilanza prenderà in considerazione tutte le segnalazioni ricevute valutando le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto ogni relativa decisione assunta

La Società:

- richiede all'O.d.V. di gestire la segnalazione in modo confidenziale, così da assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante e di altre persone coinvolte o a cui si fa riferimento nella segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- vieta rappresaglie e protegge coloro che fanno segnalazioni in buona fede da ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni, dirette o indirette, per motivi collegati alla segnalazione.

La Società garantisce che il personale sia a conoscenza delle procedure di segnalazione e sia in grado di usarle, essendo consapevole dei propri diritti e delle tutele nel quadro delle procedure adottate, attraverso idonea comunicazione.

La Società provvederà, in caso di riscontrata violazione delle misure di tutela del segnalante anche da parte dell'O.d.V., nonché di riscontrate segnalazioni infondate rivelate con dolo o colpa grave, ad identificare ed applicare la sanzione ritenuta più adeguata alla circostanza.

3.4.2 OBBLIGHI DI INFORMATIVA

Oltre alle segnalazioni di cui sopra, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'O.d.V., altre informazioni con cadenza ad hoc o periodica.

3.4.2.1 OBBLIGHI DI INFORMATIVA AD HOC

Di seguito si riportano le informazioni che sono trasmesse all'O.d.V. al verificarsi dell'evento:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti dall'autorità giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini/accertamenti, anche nei confronti di ignoti, per i reati o gli illeciti amministrativi di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti e/o ex-dirigenti e/o ex-dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto (per gli ex-dirigenti e/o ex-dipendenti se il procedimento si riferisce a atti compiuti nel periodo in cui erano dirigenti e/dipendenti);
- i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate quando riguardano fatti rilevanti ai sensi del Decreto 231 ovvero i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni; l'invio è a cura di chi è chiamato a decidere sull'irrogazione o meno della sanzione nel procedimento disciplinare.

3.4.2.2 OBBLIGHI DI INFORMATIVA PERIODICA

Di seguito si riportano i flussi informativi che devono essere trasmessi all'Organismo con cadenza periodica:

- articolazione dei poteri e sistema delle deleghe adottato da Boero Bartolomeo;
- report relativi a eventuali contenziosi:
 - o penali, civili e amministrativi in essere;
- report semestrale in materia di salute e sicurezza sul lavoro a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- report annuale in materia ambientale.

3.4.2.3 INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI INTERNI, DICHIARAZIONI PERIODICHE

Il Direttore Generale è *Responsabile interno* delle operazioni a rischio da lui direttamente svolte o attuate nell'ambito delle aree a rischio.

Nell'ambito delle attività a rischio, è previsto l'invio semestrale all'O.d.V. di Dichiarazioni da parte dei Responsabili interni circa l'esercizio dei poteri attribuiti in linea con le procedure operative ed il disposto del Modello e del Codice Etico. Tale Dichiarazione si riferisce a tutti i reati considerati potenzialmente a rischio e deve essere sottoscritta dai procuratori abilitati.

3.4.3 RACCOLTA, CONSERVAZIONE E ACCESSO ALL'ARCHIVIO DELL'O.D.V.

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall'O.d.V., in un apposito archivio, il cui accesso è consentito nei termini riportati nel Regolamento dell'O.d.V..

4. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Boero Bartolomeo promuove la conoscenza dell'adozione del Modello, dei protocolli in esso contenuti e dei loro aggiornamenti tra i dipendenti ed i distaccati (di seguito Personale) che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

In tale contesto, Boero Bartolomeo provvede ad un'attività informativa e formativa attraverso le seguenti azioni:

- inserimento del Modello e del Codice Etico nell'intranet e nel sito internet www.boero.it

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
Boero Bartolomeo Spa

- distribuzione del Codice Etico al Personale in forza ed ai nuovi assunti/distaccati al momento dell'assunzione/distacco;
- corsi formativi sui contenuti del D.Lgs. 231/01, del Modello e del Codice Etico;
- e-mail o comunicazioni di aggiornamento sulle modifiche apportate al Modello o al Codice Etico.

Per quel che riguarda l'attività di formazione, questa è gestita dall'Unità Organizzativa Risorse Umane di Boero Bartolomeo.

4.2 INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER

Boero Bartolomeo promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Etico anche tra i partner, i consulenti, i fornitori ed i collaboratori a vario titolo della società.

5. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

5.1 PRINCIPI GENERALI

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso. Al riguardo, infatti, l'articolo 6, comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i Modelli devono *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*.

Ai fini del presente sistema disciplinare, e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva, laddove applicabili, costituiscono condotte oggetto di sanzione le azioni o i comportamenti posti in essere in violazione del Modello.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio e/o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da Boero Bartolomeo in piena autonomia ed indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

L'individuazione e l'applicazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata. A tale proposito, assumono rilievo le seguenti circostanze:

- tipologia dell'illecito contestato;
- circostanze concrete in cui si è realizzato l'illecito;
- modalità di commissione della condotta;
- gravità della violazione, anche tenendo conto dell'atteggiamento soggettivo dell'agente;
- eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta;
- eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- eventuale recidività dell'autore.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'O.d.V. e dall'Unità Organizzativa Risorse Umane di Boero Bartolomeo.

5.2 SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI

5.2.1 IMPIEGATI, OPERAI E QUADRI

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello costituiscono illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente. Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, in conformità ai *“Criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari”* contenuti nel vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori Chimici, si prevede che:

- incorre nei provvedimenti di richiamo verbale, ammonizione scritta, multa o sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, secondo la gravità della violazione, il lavoratore che violi quanto previsto dal Modello o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una violazione del contratto che comporta un pregiudizio alla disciplina e morale di Boero Bartolomeo;
- incorre nel provvedimento di licenziamento con preavviso, il lavoratore che adottati nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un'insubordinazione rispetto alle prescrizioni imposte da Boero Bartolomeo;
- incorre nel provvedimento di licenziamento senza preavviso il lavoratore che adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare nel suddetto comportamento, una condotta tale da provocare a Boero Bartolomeo *“un grave nocumento morale e/o materiale”*, nonché da costituire *“delitto a termine di legge”*.

5.2.2 DIRIGENTI

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad

applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti industriali. In particolare:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel richiamo scritto all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con Boero Bartolomeo;
- in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso;
- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il lavoratore incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso.

5.3 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, CONSULENTI, PARTNER, CONTROPARTI ED ALTRI SOGGETTI ESTERNI

Ogni comportamento posto in essere nell'ambito di un rapporto contrattuale dai collaboratori, consulenti, partner, controparti ed altri soggetti esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e nel Codice Etico potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale.

5.4 PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni conseguenti alla violazione del Modello e delle procedure si differenzia con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari quanto alla fase:

- della contestazione della violazione all'interessato;
- di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione.

Il procedimento di irrogazione ha, in ogni caso, inizio a seguito della ricezione della comunicazione con cui l'O.d.V. segnala l'avvenuta violazione del Modello.

Più precisamente, in tutti i casi in cui riceva una segnalazione ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello, l'O.d.V. ha l'obbligo di attivarsi per espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività.

Esaurita l'attività di verifica, l'O.d.V. valuta, sulla base degli elementi in proprio possesso, la sussistenza delle condizioni per l'attivazione del procedimento disciplinare.

5.4.1. IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI IMPIEGATI, OPERAI E QUADRI

Il procedimento di applicazione della sanzione nei confronti di Impiegati, Operai e Quadri avviene nel rispetto delle disposizioni delle normative vigenti. In particolare, l'O.d.V. trasmette al Responsabile dell'Unità Organizzativa Risorse Umane di Boero Bartolomeo una relazione contenente:

- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione.

Boero Bartolomeo tramite il Responsabile dell'Unità Organizzativa Risorse Umane entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione, trasmette al Dipendente una comunicazione di contestazione scritta contenente:

- l'indicazione puntuale della condotta constatata;
- le previsioni del Modello oggetto di violazione;
- l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro otto giorni dalla ricezione della comunicazione, nonché di richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui il dipendente aderisce o conferisce mandato.

A seguito delle eventuali controdeduzioni dell'interessato, il Responsabile dell'Unità Organizzativa Risorse Umane decide se applicare o meno una sanzione, determinandone l'entità, e motiva il provvedimento.

Le sanzioni non possono comunque essere applicate prima che siano decorsi otto giorni dalla ricezione della contestazione e devono essere notificate all'interessato a cura del Responsabile dell'Unità Organizzativa Risorse Umane non oltre otto giorni dalla scadenza del termine assegnato per la formulazione delle controdeduzioni, fatte salve le ipotesi di particolare complessità. Il relativo provvedimento è comunicato altresì all'O.d.V., che verifica inoltre l'effettiva applicazione dell'eventuale sanzione irrogata.

Il Dipendente, ferma restando la possibilità di adire l'autorità giudiziaria, può, nei venti giorni successivi la ricezione del provvedimento, promuovere la costituzione di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, restando in tal caso la sanzione sospesa fino alla relativa pronuncia.

5.4.2 IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

La procedura di accertamento dell'illecito con riguardo ai Dirigenti è espletata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché dei contratti collettivi applicabili. In particolare, l'O.d.V. trasmette al Responsabile dell'Unità Organizzativa Risorse Umane di una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;

- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

Entro cinque giorni dall'acquisizione della relazione dell'O.d.V., il Presidente convoca il Dirigente interessato mediante una comunicazione di contestazione contenente:

- l'indicazione della condotta constatata e l'oggetto di violazione ai sensi delle previsioni del Modello;
- l'avviso della data della audizione e la facoltà dell'interessato di formulare, anche in quella sede, eventuali considerazioni, sia scritte che verbali, sui fatti.

A seguire viene definita la posizione dell'interessato, prendendo una decisione motivata in merito all'applicazione o meno di una sanzione.

In termini generali, il provvedimento di comminazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato, entro dieci giorni dall'invio della contestazione o comunque entro il termine eventualmente inferiore che dovesse essere previsto dalla contrattazione collettiva applicabile nel caso concreto a cura del Responsabile dell'Unità Organizzativa Risorse Umane nel caso si tratti rispettivamente di soggetto apicale, o nella fattispecie, di Dirigente. L'O.d.V., cui è inviato per conoscenza il provvedimento, ne verifica la sua applicazione.

6. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il Modello prevede il divieto per i Destinatari di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato considerate a rischio ed indicate nella Parte Speciale (anche solo nella forma del tentativo);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle procedure o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico.

Pertanto, è fatto obbligo ai Destinatari di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto assoluto della legge, delle normative nazionali ed internazionali vigenti, del Codice Etico, dei principi contenuti nel presente Modello e delle procedure societarie;
- evitare di porre in essere azioni - o dare causa alla realizzazione di comportamenti - tali che integrino direttamente o indirettamente le fattispecie di reato evidenziate nella Parte Speciale;
- osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di Boero Bartolomeo, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione da parte dell'O.d.V.;
- applicare costantemente le regole del presente Modello, del Codice Etico, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa;

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
Boero Bartolomeo Spa

- curare che nessun rapporto venga iniziato con persone o enti che non abbiano intenzione di adeguarsi ai principi etici di Boero Bartolomeo;
- accertarsi dell'identità delle controparti commerciali, siano esse persone fisiche che persone giuridiche e dei soggetti per conto dei quali esse eventualmente agiscono.

PARTE SPECIALE

“A”

**Reati contro la Pubblica Amministrazione
e delitto di corruzione tra privati**

A.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Artt. 24 del Decreto) E DEL DELITTO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI (Art.25-ter lettera s-bis del decreto)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 e nell'art. 25-ter lettera s-bis del Decreto.

A.1.1 MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO (ART. 316-BIS C.P.)

Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Unione Europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti. Si pensi alla richiesta ed all'ottenimento di un finanziamento pubblico erogato in vista dell'assunzione presso la Società di personale appartenente a categorie privilegiate, ovvero alla ristrutturazione di immobili danneggiati in occasione di calamità naturali che, una volta conseguito, non venga destinato a dette finalità.

A.1.2 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO (Art. 316-ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis c.p.), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro - indebito - ottenimento.

Va evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).

A titolo esemplificativo, si citano, in particolare, le ipotesi di indebito ottenimento di un finanziamento pubblico finalizzato al sostegno delle attività imprenditoriali in determinati settori, mediante l'allegazione di false fatture attestanti prestazioni inesistenti; ovvero mediante la produzione di documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del finanziamento.

A.1.3 TRUFFA (Art. 640, comma 2 n 1, c.p.)

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere il progetto. Si pensi, ancora, alla trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più in generale, all'invio ad enti previdenziali, amministrazioni locali o ripartizioni di queste, di

comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione da parte della Società.

A.1.4 TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (Art 640-bis c.p.)

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Quanto all'oggetto materiale del reato, si precisa che i contributi e le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto, che possono avere carattere periodico o una tantum, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'an o al quantum o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; i mutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato.

In ogni caso, le norme prendono in considerazione tutte le erogazioni di denaro caratterizzate da una vantaggiosità rispetto alle condizioni praticate dal mercato.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici, finalizzati, ad esempio alla ricerca o a sostenere l'occupazione, o ancora alla realizzazione di progetti di rilevanza pubblica.

A.1.5 FRODE INFORMATICA (Art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

L'interferenza può realizzarsi in varie forme: in fase di raccolta ed inserimento dei dati, in fase di elaborazione, in fase di emissione. In tutti questi casi l'intervento avviene sulla memoria di un elaboratore sul cui corretto funzionamento l'autore materiale del reato interferisce in modo da ricavarne un indebito arricchimento in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Ad esempio, integra il reato la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un ente pubblico, ovvero l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla Pubblica Amministrazione.

A.1.6 NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO (Artt. 357 e 358, 322-bis c.p.)

Preliminare all'analisi dei delitti di concussione e corruzione è la delimitazione delle nozioni di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio, soggetti coinvolti di detti reati.

In particolare, vengono definiti *pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio*:

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
Boero Bartolomeo Spa

1. soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa o amministrativa, quali, ad esempio:
 - parlamentari e membri del Governo;
 - consiglieri regionali;
 - parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;
 - soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.);
2. soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:
 - magistrati (magistratura ordinaria di tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, tribunali militari, giudici popolari delle Corti d'Assise, giudici di pace, vice pretori onorari ed aggregati, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie corti internazionali, ecc.);
 - soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, testimoni, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ecc.);
3. soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:
 - dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione Europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli Enti territoriali, ivi comprese le Regioni, i Comuni e le Comunità montane; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze ecc.);
 - dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di Vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.);
 - privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio notai, Enti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico o che comunque svolgano attività di interesse pubblico o siano controllate in tutto o in parte dallo Stato, ecc.).

La figura del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio sono individuate non sulla base del criterio della appartenenza o dipendenza da un ente pubblico, ma con

riferimento alla natura dell'attività svolta in concreto dalla medesima, ovvero, rispettivamente, pubblica funzione e pubblico servizio.

Anche un soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione (di seguito anche PA) può dunque rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, quando eserciti una delle attività definite come tali dagli artt. 357 e 358 c.p. (ad es. vedasi, dipendenti di istituti bancari ai quali siano affidate mansioni rientranti nel "pubblico servizio", ecc.).

Inoltre, l'art. 322-*bis* estende la punibilità dei reati di corruzione e di concussione e di altri reati contro la PA anche alle ipotesi in cui l'illecito coinvolga:

- un membro della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
- un funzionario, agente operante presso le Comunità europee o un soggetto che svolga funzioni equivalenti;
- una persona comandata dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che eserciti funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- un membro, addetto a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- un soggetto che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolge funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio;
- un giudice, un procuratore, un procuratore aggiunto, un funzionario e un agente della Corte penale internazionale, una persona comandata dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale la quale eserciti funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, un membro ed un addetto a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- un soggetto che esercita funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e dell'incaricato di pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri non appartenenti all'Unione europea od organizzazioni pubbliche internazionali.

A.1.7 CONCUSSIONE (Art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità.

Il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del D.Lgs. 231/01: trattandosi, infatti, di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell'Ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un dipendente od un agente della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, *concorra* nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che, approfittando della sua posizione, esiga prestazioni non dovute; ovvero nell'ipotesi in cui l'esponente aziendale svolga concretamente pubblici uffici o pubblici servizi e, in tale veste, favorisca la Società abusando del suo ufficio.

A.1.8 CORRUZIONE (Artt. 318-319-320 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per esercitare le sue funzioni, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.

Il reato si configura altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico agente.

Il reato sussiste dunque sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'illegittima aggiudicazione di un appalto).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale.

A norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altra utilità.

A.1.9 CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (Art. 319-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la Società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa, anche tramite interposta persona (ad esempio, il proprio difensore) un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario, o un testimone) al fine di ottenerne la positiva definizione.

A.1.10 INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (Art. 319-quater c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

La norma sanziona non solo il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ma anche colui che dà o promette denaro o altra utilità.

Tale reato si differenzia da quello di concussione, in quanto il soggetto indotto non è più considerato come vittima, ma come coautore del reato che persegue un risultato illegittimo a lui favorevole.

A.1.11 ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (Art. 322 c.p.)

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio oppure per compiere un atto contrario ai suoi doveri, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate. Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato.

A.1.12 CORRUZIONE TRA PRIVATI (Art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

E' altresì punito il fatto se commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo o da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Tale reato si verifica quindi nel caso in cui l'Azienda, al fine di trarne profitto, corrompa un soggetto (apicale e non) di una società privata.

A.1.13 TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (Art. 346 bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319 ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

A.1.14 PECULATO (Art. 314 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

A.1.15 PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI (Art. 316 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

A.1.16 ABUSO D'UFFICIO (Art. 323 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

A.1.17 FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

A.1.18 OSSERVAZIONI IN RELAZIONE ALLE NORME

Con riferimento ai reati di peculato di cui agli artt. 314 e 316 c.p. e il delitto di abuso di ufficio di cui all'art. 323 c.p. si precisa che l'estensione della responsabilità alle persone

giuridiche risulta tuttavia circoscritta ai soli casi in cui «*il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea*».

Inoltre, con riferimento ai reati di cui agli artt. 316-*bis*, 316-*ter*, 640, comma 2, n. 1), 640-*bis* e 640-*ter* c.p., il Legislatore ha equiparato l'Unione Europea allo Stato e agli altri enti pubblici quali persone offese del reato.

A.2 AREE A RISCHIO

A.2.1 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il rischio di commissione di delitti contro la Pubblica Amministrazione è immanente in ogni attività di impresa: qualsiasi società infatti si trova, nel corso della propria ordinaria attività, ad interfacciarsi in più di un'occasione con i più disparati enti pubblici e per le più disparate ragioni (ciò avviene anche solo per la costituzione della società, con riferimento agli adempimenti formali di iscrizione e di pubblicità richiesti).

Il rischio di illeciti nei confronti della Pubblica Amministrazione è poi sempre particolarmente alto a causa della loro specifica conformazione: essi si fondano su un rapporto intersoggettivo, tra privato e pubblico ufficiale (la corruzione ne è l'esempio per eccellenza). In questa situazione, anche comportamenti e rapporti in realtà non finalizzati alla commissione di illeciti, ma caratterizzati da semplice ambiguità (si pensi a rapporti con un amministratore locale di eccessiva vicinanza, confidenzialità ed informalità) possono ingenerare sospetti, determinare l'apertura di indagini, essere insomma travisati, sia dal pubblico ufficiale coinvolto, sia da osservatori esterni.

Altro elemento di delicatezza è costituito dal fatto che la giurisprudenza tende ad accogliere nozioni molto ampie di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio (ossia delle qualifiche soggettive che portano alla configurazione degli illeciti in parola) con la conseguenza che anche figure appartenenti a persone giuridiche ed enti formalmente privati, in ragione dello svolgimento di attività in senso lato di pubblica rilevanza possono essere ritenuti titolari della qualifica ai fini dell'applicazione della legge penale.

Ciò detto in via generale, si deve però dire che, per Boero Bartolomeo, la valutazione della specificità delle attività aziendali, volte alla ricerca dell'eventuale sussistenza di specifiche e più intense aree di rischio, ha dato esiti piuttosto tranquillizzanti.

La clientela di Boero Bartolomeo è rappresentata dal mercato dei consumatori e la società ha disciplinato con diverse procedure il rapporto con i clienti.

Boero Bartolomeo vigila anche sui propri agenti, per accertarsi che il loro comportamento non presenti mai anomalie. È tradizione del Gruppo avvalersi esclusivamente di agenti che stabiliscano un rapporto stabile e duraturo con l'azienda.

Le provvigioni degli agenti sono calcolate tramite apposita procedura informatica realizzata nel sistema ERP Sage X3, che ne esegue il calcolo in funzione dei documenti di vendita registrati sul sistema stesso generando il costo per provvigioni passive nel conto di contabilità assegnato e come contropartita il debito verso Agenti.

Il sistema ERP Sage X3, al lancio della funzione di liquidazione, provvede alla registrazione contabile delle provvigioni su fatture incassate e alla riconsiderazione degli eventuali importi superiori in acconto.

Qualora l'agente abbia accettato la fatturazione "in nome e per conto", il sistema, al lancio delle apposite funzioni, protocolla la fattura stessa ed effettua le registrazioni contabili.

Qualora l'agente non abbia accettato la fatturazione "in nome e per conto" il sistema crea un "pro forma" contenente l'importo da liquidare per il mese in questione che viene inviato dall'addetto dell'ufficio agenti all'agente.

Tale procedura consente un costante controllo sulle provvigioni degli agenti, ed esclude che possano verificarsi anomalie negli importi delle stesse.

Nonostante l'assenza di un alto livello di rischi specifici, nell'ambito dell'attività di impresa, Boero Bartolomeo comunque sottolinea che la regola fondamentale, in ogni caso in cui un esponente della società si trovi, per qualunque ragione, in rapporti con la Pubblica Amministrazione deve essere la seguente:

qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione, con le persone fisiche che le rappresentano e con soggetti che in senso lato svolgono funzioni ed hanno attinenza con attività di pubblico interesse, deve essere considerato come attività potenzialmente a rischio di violazione del Modello.

L'attività di analisi conseguente all'emanazione dell'art. 2635 C.C. nella nuova versione: ha consentito di verificare che la peculiare attività svolta dalla Società comporta l'intrattenimento di frequenti rapporti economici con soggetti terzi, e in particolare con clienti e fornitori, anche se per transazioni economiche di modesto valore. Le attività di gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi e le transazioni economiche con i clienti possono costituire presupposto di commissione del reato. Nell'ambito di tale attività potrebbe infatti astrattamente essere commesso il reato di corruzione tra privati attraverso la promessa di denaro o la dazione di altra utilità.

In ogni caso le componenti del sistema di controllo preventivo attuate a livello aziendale quali: principi etici, il sistema organizzativo formalizzato e chiaro, le procedure operative, volte a regolamentare le attività, i poteri autorizzativi e di firma aggiornati e coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali definite sono tali da scongiurare il rischio di commissione del reato.

In particolare il processo di approvvigionamento è regolato da procedure che definiscono il ruolo e la responsabilità degli attori coinvolti nel processo nonché le regole generali di comportamento per le principali attività di processo.

- SGI: Sistema di gestione integrata (Certificazione Integrata Sicurezza ISO45001
- Procedura nr 5 ciclo passivo.

A.2.2. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

I reati considerati, come detto, trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri, così come esponenti di enti privati o soggetti privati che tuttavia esercitano attività regolate da norme di diritto pubblico e, in generale, di pubblico interesse) o, per quanto riguarda il reato di "corruzione tra privati", la instaurazione di rapporti a contenuto economico con soggetti esterni all'Azienda.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
Boero Bartolomeo Spa

Sono pertanto da considerarsi a rischio tutte le attività aziendali che implicano l'instaurazione di un rapporto con la Pubblica Amministrazione (attività di rischio diretto) o l'instaurazione di un rapporto economico con soggetti terzi in particolare con riferimento a fornitori e clienti.

Sono poi da considerarsi allo stesso modo a rischio altre aree di attività aziendale che, pur non implicando direttamente l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, richiedono la gestione di strumenti di tipo finanziario e di pagamento e altre attività che potrebbero consentire di attribuire vantaggi e utilità a pubblici ufficiali (o a soggetti ad essi collegati) nella commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione (attività di rischio indiretto).

Costituiscono, in particolare, aree di rischio indiretto:

con riferimento alla possibilità che esse possano essere impiegate per la formazione di riserve occulte di danaro o da impiegare in ipotesi per illecite dazioni o per dissimulare simili illecite dazioni:

- le attività di amministrazione, finanza, contabilità e fiscale;
- le attività di acquisto e pagamento;

con riferimento all'ipotesi che i soggetti selezionati possano essere ricollegabili ad amministratori e pubblici ufficiali locali che quindi l'attribuzione dell'incarico possa essere la contropartita di un patto corruttivo o comunque di un illecito vantaggio:

- l'assegnazione di contratti di consulenza e prestazione professionale, in particolare quando il soggetto selezionato abbia sede, operi abitualmente e sia localmente radicato nell'area in cui Boero Bartolomeo stia in quel momento operando;
- la selezione del personale;
- la nomina di dirigenti e di membri organi sociali.

A.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico dei destinatari che operano nelle aree di attività a rischio di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24, 25 e 25-ter, lettera s-bis del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e del Codice Etico;
- tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione o di un privato in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o soggetti privati;

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
Boero Bartolomeo Spa

- promettere o offrire, anche per interposta persona, denaro, beni o altre utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o soggetti privati, in relazione al compimento di atti d'ufficio;
- distribuire o ricevere omaggi e regali per acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri o soggetti privati (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore. I regali ricevuti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, utilizzo di beni aziendali ecc.) in favore di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio o soggetti privati che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- effettuare prestazioni in favore di Partner e/o consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici agenti o soggetti privati in vista del compimento di attività inerenti l'ufficio;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

La gestione di ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione e con i privati per quanto concerne il reato di corruzione tra privati deve essere improntata ai seguenti principi fondamentali:

- soggettivizzazione dell'attività: è doveroso che, per i progetti di particolare rilevanza, sia sempre individuato un responsabile dell'attività in questione, che ne segua lo svolgimento e prenda le relative decisioni;
- soggettivizzazione del rapporto: è opportuno che tendenzialmente sia solo il responsabile individuato ad interfacciarsi con il pubblico ufficiale. Certamente, devono essere esclusi rapporti soggettivamente indeterminati;
- formalità: è doveroso seguire sempre le procedure formali previste dalle norme del procedimento amministrativo ed evitare quanto più possibile rapporti informali, men che meno confidenziali con esponenti di pubbliche amministrazioni;
- tracciabilità: è doveroso lasciare tracce scritte delle principali fasi e dei contatti nel corso di un procedimento amministrativo;

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
Boero Bartolomeo Spa

- evidenza delle eccezioni: è doveroso lasciare sempre traccia scritta delle eccezioni che, per ragioni di estrema urgenza, siano operate rispetto alle procedure, con indicazione dei motivi;
- partecipazione: è doveroso organizzare le attività che comportino rischi in modo da far sì che le principali decisioni e gli atti a rilevanza esterna ad esse relative avvengano e siano perfezionati con il contributo di almeno due soggetti aziendali, per favorire il controllo reciproco ed impedire abusi.

La gestione di ogni rapporto con i clienti e fornitori deve essere improntata ai seguenti principi fondamentali:

- I) è vietato porre in essere comportamenti tali da realizzare o contribuire a realizzare la fattispecie di reato sopra considerata (2635 C.c.)
- II) è vietato porre in essere comportamenti non in linea con i principi etici contenuti nel presente modello o non conformi alle procedure aziendali che qui si intendono richiamate ed elaborate secondo i già citati principi di:

Soggettivizzazione dell'attività: per cui tutte le attività che comprendono la scelta, il pagamento ed in genere i rapporti coi fornitori e clienti sono svolte nel rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e sono riconducibili ad un preciso soggetto nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Formalità: per cui tutte le attività che comprendono la scelta, il pagamento ed in genere i rapporti coi fornitori e clienti sono soggette a formali procedure che è fatto obbligo di seguire

Tracciabilità: per cui tutte le attività che comprendono la scelta, il pagamento ed in genere i rapporti coi fornitori e clienti possono essere ricostruite nei vari passaggi che hanno portato alla formazione della decisione

Partecipazione: per cui tutte le attività che comprendono la scelta, il pagamento ed in genere i rapporti coi fornitori e clienti si perfezionano con il contributo di almeno due soggetti aziendali, per favorire il controllo reciproco ed impedire abusi.

Evidenza delle eccezioni: è doveroso lasciare sempre traccia scritta delle eccezioni che, per ragioni di estrema urgenza, siano operate rispetto alle procedure, con indicazione dei motivi.

Per quanto riguarda nello specifico i rapporti con i fornitori, l'attività della Società si conforma altresì ai seguenti principi di controllo:

- gestione documentata dell'anagrafica dei fornitori e delle modifiche alla stessa, supportate da adeguata documentazione;
- registrazione delle fatture esclusivamente in presenza di un ordine di acquisto - adeguatamente approvato sulla base dei limiti di spesa conferiti - e dell'evidenza oggettiva del bene/servizio ricevuto, nonché del flusso autorizzativo al pagamento all'avvenuta esecuzione della prestazione del servizio/ricevimento del bene;
- tracciabilità dei pagamenti.

A.4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO INDIRETTO

Come detto, il Modello deve senz'altro prevedere ulteriori controlli su alcune aree di attività che, pur non essendo direttamente a rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, possono tuttavia fornire l'occasione per predisporre somme di denaro da impiegare a scopi corruttivi o di conferire incarichi e vantaggi che possono mascherare illecite dazioni.

Attività di fatturazione passiva e pagamenti

Tutti gli acquisti per materiali gestiti a magazzino sono preceduti da una richiesta di acquisto inserita nel sistema ERP Sage X3 dall'addetto dell'Ufficio Scheduling, Approvvigionamento e Gestione Materiali sulla base del budget annuale in modo da garantire la necessaria copertura dell'approvvigionamento. La richiesta di Acquisto inserita nel sistema X3 è inoltrata al buyer di riferimento, il quale processa l'ordine seguendo le procedure aziendali presenti nel Sistema di Gestione Integrato 07-BAPP-APPROVVIGIONAMENTO.

Ad ogni voce di spesa (conto contabile) corrisponde una procedura completa o una procedura semplificata (si veda nell'ambito di SGI il documento B.APP IO.01 rev).

La procedura completa prevede: richiesta d'acquisto, ordine, entrata.

La procedura semplificata prevede: fattura con visto autorizzativo dalla direzione responsabile; comunicazione mensili di eventuali costi per fatture non ancora pervenute da accantonare in bilancio/situazione economico-finanziaria periodica. La comunicazione avviene di norma tramite un modulo *ad hoc*.

L'esistenza di queste procedure, che coinvolgono più di un controllore, evidentemente riduce al minimo la possibilità di abusi che, attraverso acquisti in realtà inesistenti, mascherino illeciti trasferimenti di risorse a terzi.

Per quanto concerne il pagamento delle fatture fornitori, esso avviene soltanto:

- a seguito di registrazione con procedura completa (RDA-ORDINE E RICEVIMENTO) se la fattura risulta in stato pagabile;
- a seguito di registrazione con procedura semplificata, se il conto contabile relativo lo prevede, e solo se autorizzata dal Dirigente competente (vedi Procedura autorizzazione Fatture Passive)

Anche l'attività di fatturazione passiva segue procedure interne che implicano l'intervento e/o l'autorizzazione di almeno due soggetti.

Nessuna fattura, con la sola esclusione di quelle di importi esigui può essere emessa o pagata con modalità diverse rispetto alla procedura prevista e, soprattutto, con l'iniziativa di un solo soggetto, anche se si tratti di un amministratore.

Più in generale, deve sottolinearsi che il rischio di formazione di risorse occulte extrabilancio è prevenuto, indirettamente, dalle numerose e sempre più stringenti attività di controllo da parte dell'area amministrazione e finanza che le esercita secondo il modello di controllo contabile e amministrativo del gruppo.

Nonostante le ampie garanzie offerte dalle procedure adottate, va da sé che chiunque rilevi elementi che possano suscitare il sospetto di illecite attività in questi ambiti deve darne immediata notizia al Consiglio di Amministrazione. Della segnalazione è data notizia all'Organismo di Vigilanza.

Selezione del personale

La selezione del personale è compiuta sempre in accordo tra il responsabile delle risorse umane e l'area interessata nel rispetto delle relative procedure interne.

Nella selezione del personale la Società evita ogni discriminazione di trattamento a qualsiasi titolo, applicando in qualsiasi circostanza le prescrizioni del Codice Etico.

A.5 SINGOLE OPERAZIONI A RISCHIO: INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI INTERNI E SCHEDE DI EVIDENZA

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio della commissione dei reati di questa parte speciale.

A tal fine, i *Responsabili interni* di ogni singola operazione a rischio da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito dell'Unità Organizzativa a loro facente capo:

- divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio;
- sono responsabili in particolare dei rapporti con la PA, per le attività con essa svolte.

Nell'ambito delle attività a rischio, deve essere compilata una dichiarazione da parte del Responsabile interno - per sé e per i suoi collaboratori delegati a svolgere attività che comportano rapporti con la PA - da cui risulti che lo stesso, da un lato, è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni e, dall'altro, che non è incorso in reati rilevanti ai sensi del Decreto 231/01.

A.6 PROCEDURE DA SEGUIRE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Tutte le aree individuate come aree a rischio sono presidiate da procedure la cui violazione è considerata violazione del Modello, per cui deve essere segnalata all'OdV affinché provveda al suo accertamento e quindi a valutarne la gravità, proponendo, se del caso, l'applicazione di sanzioni. Si riportano di seguito le procedure aziendali da seguire nelle aree di attività a rischio individuate nella presente Parte Speciale:

1. PROCEDURA NUMERO 1: GESTIONE CICLO ATTIVO
2. PROCEDURA NUMERO 2: GESTIONE CESPITI
3. PROCEDURA NUMERO 3: GESTIONE FINANCIAL CLOSING
4. PROCEDURA NUMERO 4: MAGAZZINO
5. PROCEDURA NUMERO 5: GESTIONE CICLO PASSIVO
6. PROCEDURA NUMERO 6: GESTIONE PAYROLL
7. PROCEDURA NUMERO 7: GESTIONE CICLO TASSE
8. PROCEDURA NUMERO 8: GESTIONE TESORERIA
9. PROCEDURA NUMERO 9: RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
Boero Bartolomeo Spa

PARTE SPECIALE

“B”

Reati societari

B.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI E DEI RELATIVI ILLECITI AMMINISTRATIVI (artt. 25-ter e 25-sexies del Decreto, art. 187-quinquies TUF)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati, tra quelli contemplati negli artt. 25-ter e 25-sexies del Decreto e degli illeciti amministrativi di abuso di mercato di cui al testo unico della finanza, considerati potenzialmente a rischio per la Società.

B.1.1 FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 c.c.)

La falsità nelle comunicazioni sociali si realizza con la consapevole esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Si precisa che:

- nella nozione di “comunicazione sociale” rientrano tutte le comunicazioni previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico, ivi compresi il progetto di bilancio, le relazioni, i documenti da pubblicare ai sensi degli artt. 2501-ter e 2504-novies c.c. in caso di fusione o scissione, ovvero in caso di acconti sui dividendi, a norma dell’art. 2433-bis c.c.;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, realizzata consapevolmente e concretamente idonea a trarre in inganno;
- un bilancio falso, rilevante in sede penale, non significa necessariamente bilancio invalido in senso civilistico;
- si tratta di reato di pericolo e quindi perseguibile indipendentemente dal verificarsi di un danno; inoltre la perseguibilità è d’ufficio;
- la Legge 69/2015 ha eliminato le soglie quantitative, precedentemente previste, di non punibilità rispetto a discostamenti contabili non tali da alterare significativamente la rappresentazione societaria;
- la Legge di cui al punto precedente ha comunque introdotto l’articolo 2621-bis relativo a fatti di lieve entità (ripreso dal D.Lgs. 231/01 con l’introduzione, nell’art. 25-ter comma 1, della lettera a-bis)), secondo cui le pene previste sono ridotte “*se i fatti di cui all’art. 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta*” nonché se “*i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*”. Nel secondo caso “*il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale*”;
- la responsabilità si estende anche all’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori (reato proprio).

B.1.2 IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo - legalmente attribuite ai soci o ad organi sociali - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, può comportare la responsabilità dell'Ente soltanto nell'ipotesi in cui la condotta abbia causato un danno.

La fattispecie si configura non solo quando, attraverso l'occultamento di documenti o attraverso altri idonei artifici, siano impedito le predette attività, ma anche quando siano solamente ostacolate.

Ai fini della presente norma, vengono in considerazione le attività poste in essere dai componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché dai dipendenti che prestino collaborazione a questi ultimi, che possono avere influenza sulle iniziative e sulle attività di controllo spettanti ai soci o agli altri organi sociali.

Si tratta, più precisamente, delle attività che influiscono:

- sulle iniziative di controllo dei soci previste dal codice civile e dagli altri atti normativi, quali ad esempio l'art. 2422 c.c. che prevede il diritto dei soci di ispezionare i libri sociali;
- sulle attività di controllo del collegio sindacale, previste dal codice civile e dalle altre norme, quali ad esempio gli artt. 2403 e 2403-*bis* che prevedono il potere dei membri del Collegio sindacale di procedere ad atti di ispezione e di controllo e di richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o di determinati affari.

B.1.3 OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 c.c.)

La norma punisce gli amministratori che effettuino operazioni di riduzione del capitale sociale o di fusione o scissione, con modalità tali da cagionare un danno ai creditori.

Si tratta quindi di un reato che può essere commesso con qualsiasi condotta che abbia come effetto quello di cagionare il danno ai creditori.

Con riferimento alle operazioni di riduzione del capitale sociale, si possono citare i seguenti esempi di condotte penalmente rilevanti: esecuzione della delibera di riduzione del capitale sociale nonostante l'opposizione dei creditori sociali o in mancanza della delibera da parte del Tribunale.

Con riferimento alle operazioni di fusione o di scissione, si possono ricordare l'esecuzione di dette operazioni prima del termine di cui all'art. 2503 comma 1, ove non ricorrano le eccezioni ivi previste ovvero in presenza di opposizione e senza l'autorizzazione del Tribunale.

Particolari profili di rischio si rinvencono quanto alle attività relative alle:

- operazioni di riduzione del capitale sociale (vedi, ad esempio, riduzione del capitale sociale per esuberanza, art. 2445 c.c.);
- operazioni di fusione o scissione della Società (vedi, ad esempio, artt. 2503 e 2506-*ter* c.c.).

B.1.4 OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI (ART.2629-*bis* c.c.)

Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società, violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno.

In particolare, l'art. 2391 c.c. impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare (agli altri membri del consiglio e ai sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

L'amministratore che sia portatore di un interesse in una determinata operazione della società deve astenersi dalla stessa, rimettendola alle determinazioni dell'intero consiglio.

In entrambi i casi, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione.

Ai fini che qui rilevano, vengono in considerazione solo le ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio della società, ipotesi che può sussistere, in particolare nel caso in cui un amministratore di Bartolomeo abbia agito in violazione dell'art. 2391 c.c., nell'intento di recare un vantaggio alla Società, ancorché dalla sua condotta sia poi in realtà derivato un danno alla Società medesima.

B.1.5 ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 c.c.)

Il reato si realizza quando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; si tratta di un "reato comune", che può quindi essere commesso da chiunque.

La norma mira ad evitare che, attraverso condotte fraudolente si influisca illegittimamente sulla formazione della maggioranza assembleare.

Ai fini della norma in esame vengono in considerazione le condotte volte alla convocazione

dell'assemblea, all'ammissione alla partecipazione all'assemblea e al computo dei voti per la deliberazione, nonché le relative attività di supporto.

B.1.6 AGGIOTAGGIO (ART. 2637 c.c.)

L'abuso di mercato realizzato attraverso l'alterazione delle dinamiche relative alla corretta formazione del prezzo di strumenti finanziari viene oggi punito come reato, dall' art. 2637 c.c. (aggiotaggio).

La condotta costitutiva del reato di aggiotaggio consiste:

- nella diffusione di notizie false (*information based manipulation*);
- nel compimento di operazioni simulate o di altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati (*action based manipulation*).

Inoltre, il reato di aggiotaggio punisce anche le condotte volte ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

B.1.7 ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 c.c.)

Il reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla Società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. La ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, costituisce una modalità di estinzione del reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

B.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai Reati Presupposto sopra descritti, possono delinarsi le seguenti aree a rischio di commissione degli stessi:

- redazione del bilancio, della nota integrativa, della relazione sulla gestione, del bilancio consolidato e delle comunicazioni sociali, in particolar modo quelle contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capitale sociale e di gestione della *corporate governance*;

- attività di controllo svolte dal Collegio Sindacale, dai soci e dalla società di revisione.

Boero Bartolomeo ha già da tempo adottato una serie di procedure interne volte a disciplinare le attività sopra descritte, al fine di garantire (i) la veridicità e la correttezza delle comunicazioni sociali, nonché la loro corrispondenza ai dati contabili; (ii) l'esatto e corretto funzionamento degli organi societari, e degli organismi e strumenti di controllo previsti, anche al fine di evitare qualsivoglia attività che possa incidere illecitamente sul capitale sociale.

L'analisi sui dati contabili è ulteriormente completata dalla revisione da parte della società di revisione cui Boero Bartolomeo è soggetta.

B.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

B.3.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo:

- di tenere un comportamento corretto, scrupolosamente trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e di tutte le procedure aziendali, in tutte le attività correlate e finalizzate alla preparazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, con lo scopo di fornire sempre ai soci e ai terzi un'informazione veritiera, completa e corretta sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Boero Bartolomeo nel suo complesso;
- porre la massima attenzione e cautela, attraverso il rispetto delle norme di legge e delle procedure interne a essa indirizzate, alla tutela dell'integrità ed effettività del capitale e del patrimonio sociale, nel rispetto totale delle garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- aver cura e tutelare il regolare funzionamento degli organi sociali di Boero Bartolomeo, garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale e garantendo la libera formazione della volontà assembleare;
- aver cura di effettuare, nella piena veridicità, con tempestività e correttezza, tutte le comunicazioni previste dalla disciplina applicabile nei confronti delle Autorità competenti, evitando di frapporre qualsivoglia ostacolo all'esercizio delle loro attività di controllo e verifica;
- non diffondere notizie in merito alle iniziative e le scelte di partner commerciali (conclusione di accordi con Boero Bartolomeo, collaborazioni con la Società e quant'altro), se non quando strettamente necessarie e con l'accordo del partner stesso.

B.4. REGOLE DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI, RELATIVE ALLE SPECIFICHE AREE DI RISCHIO

B.4.1 COMUNICAZIONI AI SOCI E AL PUBBLICO

Bilancio

Il Gruppo Boero ha già da tempo elaborato ed adottato un Modello Contabile che si ispira (i) alle linee di indirizzo da applicarsi all'interno del Gruppo in dipendenza degli obblighi imposti dall'art. 154-*bis* TUF; (ii) alle norme comportamentali da osservare nonché i ruoli e le responsabilità attribuiti alle aree aziendali coinvolte, a vario titolo, nell'attività di predisposizione, diffusione e verifica dell'informativa contabile diffusa al mercato.

Il Modello Contabile prevede il coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale, dei Responsabili di area, degli organi amministrativi delegati e del responsabile IT.

Il Modello Contabile, come anticipato, è stato adottato dal Gruppo, e quindi trova applicazione non soltanto in Boero Bartolomeo, ma anche nelle società dalla stessa controllate nell'ambito della predisposizione dell'informativa consolidata del Gruppo.

Le procedure previste dal Modello Contabile trovano applicazione in relazione all'informativa contabile, ossia a tutti i documenti e le informazioni, diffusi al mercato, contenenti i dati contabili consuntivi riguardanti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Boero e del Gruppo.

Il Modello Contabile è stato predisposto anzitutto sulla base del processo di identificazione del perimetro e di *risk scoring* amministrativo contabile. Il Modello prevede comunque che tale attività venga svolta con periodicità annuale, e che la stessa venga eventualmente integrata in corso d'esercizio nel caso siano definite operazioni rilevanti sul portafoglio investimenti del Gruppo.

Sulla base di tale attività, il Gruppo ha predisposto apposite procedure e matrici di controllo per i seguenti cicli, relativamente alla Società:

- (i) Processo di chiusura del bilancio;
- (ii) Ciclo attivo;
- (iii) Ciclo passivo;
- (iv) Magazzino;
- (v) Tesoreria;
- (vi) Tasse;
- (vii) Cespiti;
- (viii) *Pay roll*.

Il Modello Contabile prevede inoltre una verifica annuale delle procedure amministrativo – contabili e dei controlli dalle stesse previsti. Gli esiti di tale verifica, condotta dalle rispettive aree aziendali e dai responsabili dell'attuazione del Modello Contabile devono inoltre essere condivisi con il dirigente preposto, che deve approvare, previa condivisione con il Direttore Generale, eventuali modifiche o aggiornamenti delle procedure. Il dirigente preposto può anche richiedere, in tale attività di verifica e riesame, il supporto di consulenti esterni.

Pertanto, sulla base del Modello Contabile adottato dal Gruppo, Boero Bartolomeo ha adottato la procedura c.d. *financial closing* che ha ad oggetto il processo di gestione contabile e di chiusura annuale del bilancio d'esercizio, nonché l'attività di chiusura annuale del bilancio consolidato del Gruppo.

La procedura disciplina in maniera specifica le attività di:

- Gestione e manutenzione del piano dei conti;
- Gestione contabile;
- Chiusure periodiche;
- Redazione del bilancio civilistico;
- Redazione del bilancio consolidato;
- Predisposizione della nota integrativa, della relazione sulla gestione ed approvazione del bilancio;
- Tenuta della contabilità.

Tale procedura, oltre a garantire un controllo analitico e puntuale in materia contabile, concorre anche, ai fini del presente Modello, a ridurre il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Nella redazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione Boero segue i seguenti principi:

- individuazione dei dati e delle notizie che ciascun soggetto o ciascuna funzione aziendale deve fornire, individuazione dei soggetti o della funzione cui devono essere trasmessi, i criteri per la loro elaborazione, nonché la tempistica del loro trasferimento;
- trasmissione e conservazione dei dati per via informatica, in modo che esista traccia del loro percorso e sia sempre possibile l'identificazione dei soggetti che hanno immesso i dati;
- previsione di scadenze precise, perché sia consentita la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della bozza del bilancio e della società di revisione, con un congruo anticipo rispetto alla data di approvazione.

B.5. TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE

Tutte le operazioni che, anche indirettamente, possono influire sul capitale sociale di Boero Bartolomeo, quali la distribuzione di utili e riserve, l'acquisto o la cessione di partecipazioni o rami d'azienda, di fusione, scissione o scorporo, devono prevedere:

- la precisa attribuzione delle responsabilità decisionali e di quelle operative nell'ambito dei singoli progetti, nonché i meccanismi di coordinamento tra le funzioni così individuate;
- l'informazione all'Organismo di Vigilanza, fin dal principio del progetto, in modo che sia possibile che questo segua l'intero iter decisionale;
- la messa a disposizione allo stesso Organismo di Vigilanza dell'intera documentazione relativa a ogni progetto;

- la possibilità di riunione e confronto tra Collegio Sindacale, società di revisione, e Organismo di Vigilanza in merito a profili di criticità relativi ai progetti in parola.

Per quanto riguarda l'eventuale conflitto di interessi, l'obbligo per gli amministratori di comunicare al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza, che ne cura l'archiviazione e l'aggiornamento, tutte le informazioni relative alle cariche assunte o alle partecipazioni di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, in altre società o imprese, nonché le cessazioni o le modifiche delle medesime, le quali, per la natura o la tipologia, possono lasciar ragionevolmente prevedere l'insorgere di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 2391 c.c..

B.5.1 RAPPORTI CON LE AUTORITÀ COMPETENTI

Per quanto riguarda eventuali rapporti con le Autorità competenti, sono tre i potenziali ambiti di attività rilevanti:

- la predisposizione e la trasmissione delle informazioni, periodiche e non, richieste dalla legge e dai regolamenti;
- la predisposizione e la trasmissione di ogni altra informazione che sia ulteriormente richiesta dalle Autorità competenti;
- le condotte da tenere nel caso di verifiche ispettive delle stesse Autorità.

In questi casi, le attività dovranno essere rette ai seguenti principi:

1. i termini e i modi della trasmissione e della circolazione interna dei dati necessari alla predisposizione delle informazioni alle Autorità competenti dovranno assicurare la loro massima veridicità e completezza;
2. dovranno essere individuati responsabili dei rapporti con le varie Autorità competenti, che curino veridicità e completezza delle informazioni raccolte e predisposte;
3. nel caso di verifiche ispettive, dovrà essere garantita la massima collaborazione da parte di tutte le unità aziendali coinvolte, la tempestiva individuazione di un responsabile delle attività necessarie, che possa assicurare il massimo coordinamento tra le unità aziendali coinvolte e la massima rapidità nella messa a disposizione delle informazioni richieste dagli ispettori;
4. in generale, dovrà essere assicurata la possibilità, per tutti i responsabili individuati, di rivolgersi e riferire all'Organismo di Vigilanza in merito allo svolgimento delle attività relative ai rapporti con le Autorità competenti;
5. per quanto riguarda in particolare il responsabile individuato nel caso di verifiche ispettive, questi dovrà curare la redazione di una relazione all'Organismo di Vigilanza sull'indagine avviata, che dovrà essere periodicamente aggiornata in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa e al suo esito.

B.6 PROCEDURE DA SEGUIRE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Tutte le aree individuate come aree a rischio sono presidiate da procedure la cui violazione è considerata violazione del Modello, per cui deve essere segnalata all'OdV affinché provveda al suo accertamento e quindi a valutarne la gravità, proponendo, se del caso, l'applicazione di sanzioni. Si riportano di seguito le direttive e le procedure aziendali da seguire nelle aree di attività a rischio individuate nella presente Parte Speciale.

1. PROCEDURA NUMERO 1: GESTIONE CICLO ATTIVO
2. PROCEDURA NUMERO 2: GESTIONE CESPITI
3. PROCEDURA NUMERO 3: GESTIONE FINANCIAL CLOSING
4. PROCEDURA NUMERO 4: MAGAZZINO
5. PROCEDURA NUMERO 5: GESTIONE CICLO PASSIVO
6. PROCEDURA NUMERO 6: GESTIONE PAYROLL
7. PROCEDURA NUMERO 7: GESTIONE CICLO TASSE
8. PROCEDURA NUMERO 8: GESTIONE TESORERIA
9. PROCEDURANUMERO 9: GESTIONE RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PARTE SPECIALE

“C”

Delitti relativi alla Salute e Sicurezza sul Lavoro

C.1 LA TIPOLOGIA DEI DELITTI RELATIVI ALLA SALUTE ED ALLA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO)

L'art. 25-septies del decreto legislativo 231/2001 nella attuale formulazione, prevede sanzioni amministrative per le persone giuridiche nel caso di omicidio o lesioni colpose commessi con violazione delle norme in materia di sicurezza e salute nel lavoro. In particolare il testo dell'art. 25-septies attualmente recita: *"Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro"*.

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi"

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001.

C.1.1 OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 c.p.)

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni."

"Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".

C.1.2 LESIONI PERSONALI COLPOSE (ART. 590, COMMA 3, c.p.)

“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1239.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2000; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

La lesione è considerata grave (art. 583 co. 1, c.p.) nei seguenti casi:

"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo."

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 co. 2, c.p.):

"1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso”.

L'elemento comune alle tre fattispecie di reato è la colpa, così definita dall'art. 43 del c.p.:

"Il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente; è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline [...]”.

C.2 AREE A RISCHIO

Il Documento di Valutazione dei Rischi redatto ex D.Lgs. 81/08 dettaglia le singole aree dove vengono sviluppate le attività rilevanti ai fini della prevenzione antinfortunistica e della tutela della salute dei lavoratori.

Il “livello di rischio” dei dipendenti chiamati ad operare nell’una o nell’altra area/attività indicate è diverso, così come è evidente che possono coesistere diverse mansioni con altrettante diversità anche nel “livello di rischio”. Su tali basi è stato sviluppato il Documento di Valutazione dei Rischi.

Nel caso in cui il personale aziendale sia impegnato in attività ricadenti nell’ambito del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 (cantieri temporanei e mobili) è prevista la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) in coerenza con quanto definito dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) predisposto dalla Committenza.

Per la gestione, invece, dei lavori che ricadono nei contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/08 è prevista la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) che fornisce informazioni in merito ai luoghi di lavoro del committente, agli obblighi e divieti per gli appaltatori e alle misure da adottare per garantire l’eliminazione o riduzione dei rischi da interferenza.

Ai fini della disciplina della presente sezione del Modello vengono pertanto assunte quali “aree a rischio” quelle indicate nei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR, POS, DUVRI).

Nell’ambito delle “aree” sopra indicate le attività individuate dalla Società come a potenziale rischio ai fini della commissione dei reati in tema di sicurezza sul lavoro sono:

1. designazioni delle funzioni rilevanti per la sicurezza
2. gestione del processo di valutazione dei rischi (DVR, POS, DUVRI) e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione;
3. gestione delle emergenze e primo soccorso;
4. gestione dei contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione e della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili;
5. gestione delle riunioni periodiche della sicurezza;
6. gestione del processo di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori;
7. gestione della sorveglianza sanitaria e degli infortuni;
8. gestione del processo di acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge;
9. gestione delle attività di vigilanza e verifiche periodiche in merito al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza e all’efficacia delle procedure adottate.

C.3.1 L’ORGANIZZAZIONE

La Società utilizza per la formalizzazione delle funzioni, dei compiti e dei diversi enti

aziendali, il sistema delle deleghe previsto dall' art. 16 TUSIC, specifici documenti organizzativi, Disposizioni Organizzative, Comunicazioni di Servizio e Procedure / Istruzioni Operative.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha proceduto alla individuazione della figura del "Datore di Lavoro" in materia di prevenzione degli infortuni e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nella persona del Direttore Generale. Anche in tema di prevenzione infortuni e gestione dell'igiene e della salute sul lavoro il datore di lavoro utilizza gli indicati documenti organizzativi che evidenziano compiti e responsabilità per i diversi soggetti (datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori) secondo il già richiamato principio della responsabilità connessa alle attività da ciascuno dirette, controllate o eseguite e per l'area di lavoro di competenza. La linea operativa si avvale per le attività di sicurezza e protezione, del supporto tecnico delle altre competenze aziendali e specificatamente del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente per la sorveglianza sanitaria.

Si deve avere presente che la struttura dell'organizzazione del sistema di prevenzione, all'interno della Società, è la seguente.

Il Datore di Lavoro individuato dal Consiglio di Amministrazione nella figura del Direttore Generale presta la propria attività presso la sede della società.

Il Datore di Lavoro ha adempiuto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Le funzioni delegabili facenti capo al Datore di Lavoro sono state delegate ex art. 16 D.Lgs 81/08 ai responsabili di funzione in considerazione della loro specifica esperienza e capacità professionale

I soggetti a cui il Datore di Lavoro ha conferito delega sono

- 1- il direttore *risorse umane* con riferimento alla salute e sicurezza degli uffici di sede di Genova
- 2- il direttore *Operations* per quanto riguarda la salute e sicurezza delle attività espletate nello stabilimento di Rivalta Scrivia e nei depositi di Tortona e Pozzolo
- 3- il direttore tecnico acquisti per quanto riguarda la salute e sicurezza delle attività facenti parte del laboratorio di ricerca e sviluppo e assistenza tecnica.

Sono stati individuati i dirigenti e i preposti che ai sensi degli artt. 18 e 19 del Dlgs 81/08 hanno obblighi e responsabilità di Legge.

Lo stabilimento di Rivalta Scrivia costituisce Unità Produttiva dotata di autonomia così come definita dall'art. 2 lett. t) Dlgs 81/08.

Il Servizio Prevenzione e Protezione è collocato nell'Unità Produttiva.

A tutti i Dirigenti e Preposti sia di sede che in stabilimento sono stati ricordati gli obblighi che in materia di sicurezza e salute sul lavoro che la Legge pone a loro carico.

Dirigenti, Preposti e componenti delle squadre di emergenza sono stati adeguatamente formati secondo programmi di formazione elaborati dalle strutture aziendali di competenza in ossequio a quanto prescritto dalla normativa.

I documenti di sicurezza specifici previsti dalla legge, in particolare il DUVRI, i Piani di Sicurezza e Coordinamento, i Piani Operativi di Sicurezza o i Documenti di Valutazione dei Rischi Specifici quando necessari sono stati adottati e vengono di volta in volta adeguati e implementati attraverso le opportune procedure di lavoro che anch'esse si intendono qui richiamate.

I medici competenti conoscono gli impianti della società e le attività che ivi si svolgono, procedono alla sorveglianza sanitaria e controllano l'idoneità dei lavoratori alle loro mansioni in piena autonomia con le modalità prescritte dalla legge.

C.4. POLITICA AZIENDALE DELLA SICUREZZA

Boero Bartolomeo ha da tempo codificato i principi generali cui intende conformarsi nell'affrontare la questione della tutela della sicurezza e della salute del lavoro.

In attuazione di questa politica la Società ha ottenuto la certificazione integrata ai sensi degli standard ISO 45001 e ISO 14001 per la sicurezza sul lavoro, l'ambiente e la qualità. La certificazione è stata rilasciata già a partire dell'anno 2014 dall'Ente certificatore R.I.N.A.

Tale certificazione ha valenza a sensi dell'art. 30 del D.Lgs 81/08.

La Società considera la tutela della salute e della sicurezza non semplicemente un obbligo di legge, ma un dovere morale.

Boero Bartolomeo ritiene infatti che la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori rappresenti una concreta possibilità di crescita per l'impresa stessa e per i suoi lavoratori. In tal senso, la Società si impegna da sempre a garantire ai propri dipendenti condizioni di lavoro rispettose della dignità umana ed ambienti di lavoro sicuri, sviluppando tra i lavoratori la consapevolezza dei rischi legati all'esercizio dell'Attività, e promuovendo l'adozione di comportamenti responsabili e conformi alle disposizioni normative da parte di tutti, dipendenti e collaboratori.

Boero Bartolomeo svolge quindi la propria attività di impresa nel pieno rispetto dei principi di salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei propri lavoratori e fonda la propria politica aziendale per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui seguenti obiettivi:

- la diminuzione nel tempo della frequenza e della gravità dei fenomeni infortunistici e delle malattie professionali, al minimo livello tecnicamente raggiungibile;
- l'adozione, in ogni scelta tecnica ed organizzativa, delle misure di prevenzione e protezione necessarie per eliminare i rischi, o per ridurli a livelli accettabili;
- il mantenimento nel tempo dei livelli di sicurezza desiderati, compatibilmente con la gestione ottimale dei costi della sicurezza, anche attraverso l'impiego efficiente e pianificato delle risorse umane, tecnologiche e materiali in possesso dell'impresa.

A tal fine, Boero Bartolomeo ha fatto del costante aggiornamento degli strumenti e delle tecnologie messe a disposizione dei propri dipendenti per l'esercizio delle attività aziendali uno dei principi cardine della propria attività d'impresa.

Per perseguire gli obiettivi che caratterizzano la propria politica aziendale, Boero si impegna:

- a rispettare la normativa vigente e quella che entrerà in vigore in futuro, in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- ad assicurare comprensione, attuazione e sostegno della propria politica a tutti i livelli aziendali al fine di garantire la partecipazione al sistema in funzione delle competenze e delle responsabilità di ciascuno, nella consapevolezza che per il raggiungimento degli obiettivi indicati è necessario l'impegno di tutti;
- a valorizzare la formazione e l'opera di tutte le persone direttamente impegnate nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, conferendo alla specifica funzione aziendale l'importanza che merita, con la consapevolezza che il perseguimento degli obiettivi indicati necessita di idonee competenze tecniche e gestionali;
- a valorizzare le competenze specifiche di tutti i lavoratori, fornendo ad essi la necessaria informazione e formazione sui rischi e sulle misure di eliminazione o riduzione degli stessi, riconoscendo che i principali artefici del miglioramento dei livelli di sicurezza in azienda sono i lavoratori stessi;
- a pretendere da parte di tutto il personale che opera in azienda, interno ed esterno, il rispetto della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di tutte le disposizioni interne che l'azienda ha stabilito o stabilirà, con l'obiettivo di migliorare e mantenere i livelli di sicurezza;
- a garantire ai propri dipendenti il costante adeguamento delle attrezzature, dei macchinari e dei dispositivi di protezione individuale, con la consapevolezza che l'aggiornamento delle apparecchiature in uso ai dipendenti per l'esercizio delle Attività, sulla base degli adeguamenti tecnico scientifici, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi perseguiti in materia dalla Società;
- a promuovere l'applicazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza anche mediante richiesta che ogni dipendente segnali eventuali carenze o anomalie di funzionamento di macchine, attrezzature di lavoro o dispositivi di sicurezza, che possano causare dei danni alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori, nonché eventuali violazioni alle vigenti disposizioni normative ed alle disposizioni interne.

C.5. PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA

Per dare attuazione concreta ai principi della propria politica di sicurezza, Boero Bartolomeo

- fornisce ai soggetti coinvolti nell'attività aziendale regole di comportamento sia generali che specifiche, con riferimento a particolari attività;
- valuta costantemente i rischi esistenti con riferimento alle diverse attività aziendali;

- prende in considerazione, ponendovi grande attenzione e stabilendo le procedure del caso, anche i casi e le situazioni che eccedono l'ordinaria attività aziendale.

C.6 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE C: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Poiché il principio ispiratore del D.Lgs. 81/08 si può sintetizzare attraverso la convinzione che la sicurezza sul lavoro si ottiene responsabilizzando tutti coloro (dipendenti e non) che operano all'interno delle aree aziendali e/o delle aree all'interno delle quali prestano la loro opera lavorativa, destinatari della presente Parte Speciale "C" sono tutti i lavoratori della Società, ciascuno in base alle proprie attribuzioni e competenze, nonché tutti i soggetti terzi a vario titolo coinvolti dall'attività aziendale.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a tutti i destinatari di porre in essere, o anche tollerare che altri pongano in essere, comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato considerate dal D.Lgs. 81/08;
- che possano compromettere i presidi di sicurezza adottati dalla Società favorendo potenzialmente la commissione dei reati di omicidio colposo o lesioni personali colpose;
- non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro.

Ai collaboratori esterni sono stati estesi obblighi e divieti, per quanto di loro competenza, attraverso apposite clausole contrattuali.

Nell'ambito del sistema interno di gestione della prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, come da disposizioni di legge e normativa tecnica di settore, spetta al **datore di lavoro**:

- organizzare e gestire la Società secondo principi e criteri conformi alle norme di legge, ai principi del presente documento e del codice etico;
- valutare i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori ed elaborare il "Documento sulla valutazione dei rischi" previsto dal T.U. con le modalità ivi prescritte;
- designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;
- affidare ai dirigenti i compiti e le responsabilità in relazione alle loro aree di competenza, munendoli di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalle funzioni delegate o assegnate.

E' fatto obbligo al **datore di lavoro**, e ai dipendenti tutti in base alle funzioni conferite, nell'ambito delle loro aree di competenza e avvalendosi dei soggetti loro subordinati, nonché delle altre strutture o risorse aziendali per loro disponibili, di:

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
Boero Bartolomeo Spa

pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute ed alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del T.U.;
- impedire ai lavoratori di proseguire la loro attività in una situazione di lavoro in cui sussiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera q) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un

giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni;

- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro;
- in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- garantire, nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili, il rispetto delle prescrizioni applicabili di cui al titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i;
- convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8 del D.Lgs 81/08, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Ai preposti, nell'ambito delle loro attribuzioni e competenze, è fatto obbligo di:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
Boero Bartolomeo Spa

- impedire ai lavoratori di proseguire la loro attività in una situazione di lavoro in cui sussiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione, secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Ai singoli **lavoratori** è fatto obbligo di:

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro, dai dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza e di protezione (DPI) messi a loro disposizione conformemente all'informazione e formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato;
- aver cura delle attrezzature di lavoro e dei DPI messi a loro disposizione, non apportando modifiche di propria iniziativa e segnalare immediatamente al Datore, all'RSPP o al Preposto qualsiasi difetto od inconveniente rilevato;
- segnalare immediatamente al Datore di lavoro, al Dirigente, al Preposto o al Servizio di Prevenzione e Protezione, le deficienze dei mezzi e dei dispositivi citati in precedenza, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze e pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria e di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. o comunque disposti dal medico competente.

Al **Servizio di Prevenzione e Protezione** è fatto espresso obbligo di attuare i compiti indicati all'art. 33 del T.U. e quindi, con la collaborazione del datore di lavoro, provvedere:

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
Boero Bartolomeo Spa

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, del T.U. ed i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del T.U.;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del T.U.

Al **medico competente** è fatto obbligo di:

- collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 D.Lgs. 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. Emettere, sulla base dei risultati della sorveglianza sanitaria, il giudizio di idoneità del lavoratore alla mansione specifica (con o senza prescrizione) stabilendo, laddove necessario e tecnicamente possibile, i limiti di esposizione;
- istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria che provvederà a consegnare al datore di lavoro in caso di cessazione dall'incarico e in copia al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. A richiesta, ha l'obbligo di fornire informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa

dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

Ai **progettisti** dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti è fatto obbligo di:

- rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche;
- scegliere attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Ai **fabbricanti e fornitori** è fatto divieto di vendere, noleggiare, concedere in uso attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi dovranno essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

Agli **installatori e montatori** di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, è fatto obbligo di attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

I Destinatari della presente sezione devono esercitare un controllo continuo e puntuale teso ad evidenziare rischi che potrebbero comportare la realizzazione dei reati indicati nell'art. 25-*septies* ed in generale qualunque situazione che possa comportare un pericolo per l'igiene e la salute dei lavoratori e di tutti i soggetti comunque presenti nelle aree della Società.

Le attività connesse con il presente profilo di rischio devono essere gestite nel rispetto della normativa applicabile che, oltre a inglobare i principi espressi nel Codice Etico e gli obblighi e divieti sopra evidenziati, prevede quanto segue:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.
- valutazione dei rischi (documento di valutazione dei rischi
-) e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione. Il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente e previa consultazione dei RLS, provvede ad assicurare, per tutte le categorie di lavoratori e mansioni aziendali:
 - l'individuazione e valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi il rischio incendio e quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli

connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Tale valutazione dovrà essere effettuata secondo le modalità e i contenuti previsti dagli artt. 28 e 29 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.;

- la redazione, a seguito della valutazione di cui al punto precedente, del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) riportante i contenuti di cui all'art. 28 c. 2 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. nel rispetto delle indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del citato Decreto;
- l'aggiornamento periodico della valutazione di tutti i rischi secondo le modalità previste dagli artt. 28 e 29 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. avendo cura di garantire la coerenza tra l'evoluzione dell'organizzazione societaria e il documento di valutazione dei rischi;
- l'identificazione di misure idonee per prevenire, ove possibile, eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi valutati definendo le priorità d'intervento e pianificando i relativi interventi;
- l'eliminazione dei pericoli in relazione alle conoscenze acquisite e, ove ciò non fosse possibile, la riduzione di tali rischi al minimo con la predisposizione di idonee misure di prevenzione e protezione dei lavoratori in accordo con la seguente gerarchia:
 - o sostituzione delle fonti di pericolo;
 - o misure di controllo tecniche;
 - o segnaletica e istruzioni e/o misure di controllo gestionale;
 - o individuazione e dotazione di mezzi e dispositivi di protezione individuale (DPI);
- la valutazione e monitoraggio sull'applicazione delle misure adottate e valutazione della loro efficacia.

Gestione delle emergenze e primo soccorso e delle relative prove periodiche. Sono formalizzati ruoli, responsabilità e modalità operative atte ad individuare le possibili emergenze e assicurare un'adeguata preparazione e risposta alle situazioni di emergenza mediante:

- la designazione di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. Il numero di incaricati designati all'emergenza è definito in considerazione della struttura organizzativa e operativa della Società, dell'eventuale presenza di disabili e delle possibili assenze degli incaricati per ferie/malattie/altro. Gli addetti, prima di essere adibiti a tali mansioni, sono adeguatamente formati ed addestrati. L'elenco degli addetti antincendio e primo soccorso viene reso noto a tutti i lavoratori;

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
Boero Bartolomeo Spa

- l'organizzazione dei necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- la definizione del piano di emergenza interno e la formalizzazione delle necessarie misure gestionali ed organizzative da attuare in caso di emergenza affinché i lavoratori possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
- l'informazione di tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato e del personale esterno – ditte terze, visitatori - circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare in caso di emergenza;
- la pianificazione ed esecuzione, nel rispetto della periodicità prevista dalla normativa di riferimento, di prove periodiche di emergenza ed evacuazione. Le prove di evacuazione, se del caso, vengono svolte congiuntamente ed in coordinamento con le altre realtà con le quali vengono condivisi ambienti di lavoro. Viene inoltre garantita adeguata registrazione delle prove di emergenza e del processo di valutazione dei relativi risultati;
- l'analisi delle cause, al verificarsi di un'emergenza, e l'individuazione delle misure tecniche ed organizzative necessarie ad evitare il ripetersi di simili eventi;
- la disponibilità di adeguati presidi di primo soccorso e di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati.

Gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione e della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili: Sono formalizzati ruoli, responsabilità e modalità operative atte ad assicurare:

- la verifica dell'idoneità tecnica e professionale di fornitori e appaltatori in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- l'informazione, ai suddetti fornitori e appaltatori, sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate;
- l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi per Interferenza (DUVRI), ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., in cui sono riportate le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e ne è garantito l'adeguamento in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture;
- l'indicazione, nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, dei costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni;
- l'indicazione, nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, di specifiche clausole contrattuali con riferimento ai requisiti e comportamenti richiesti in relazione alla tipologia di fornitura/servizio reso,

ed alle sanzioni previste per il loro mancato rispetto fino alla risoluzione del contratto stesso;

- l'assolvimento di tutti gli obblighi di cui al titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (cantieri temporanei o mobili), ove applicabile. In particolare, per il caso in cui Boero Bartolomeo sia committente di lavori ai quali si applicano le disposizioni sui cantieri temporanei di cui agli artt. 88 e segg. del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. viene designato il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione e di esecuzione dell'opera, il quale provvede alla nomina del coordinatore cui spetta di predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo tecnico in conformità a quanto previsto dall'art 100 del D.Lgs. 81/08 e, nella fase di esecuzione, di controllare la adeguatezza del piano allo sviluppo dei lavori.

Allo stesso coordinatore, nella fase della esecuzione, spetta di promuovere le opportune azioni di cooperazione e di coordinamento, la vigilanza sulla osservanza dei piani da parte delle imprese appaltatrici, nonché di proporre o di adottare le eventuali sanzioni contrattuali verso le imprese inadempienti.

Per il caso in cui Boero Bartolomeo sia appaltatrice o affidataria di lavori soggetti alla citata disciplina sui cantieri temporanei, viene garantita l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in materia attraverso la redazione dei Piani Operativi per la Sicurezza di competenza, verificando la congruenza dei Piani Operativi dei subappaltatori con il Piano Operativo di Boero Bartolomeo e con il Piano di Sicurezza del Committente.

L'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento del Committente, nonché la redazione del Piano Operativo di Sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Prima dell'inizio dei lavori e nel corso di essi, sono previste apposite riunioni di coordinamento e cooperazione condotte con la partecipazione degli appaltatori e fornitori ed eventualmente, del servizio di prevenzione e protezione.

Appaltatori, fornitori e lavoratori autonomi hanno l'obbligo, sotto pena di sanzioni disciplinari, di osservare le regole operative afferenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro stabilite nel presente Modello, nelle clausole contrattuali, nei documenti di sicurezza, nelle disposizioni relative ai rischi interferenziali. Viene richiesto agli appaltatori di assumere analoghe iniziative volte a trasmettere tutta la documentazione, le informazioni e gli obblighi relativi, verso i subappaltatori.

- riunioni periodiche della sicurezza:

- lo svolgimento con periodicità almeno annuale di una riunione cui partecipano il Datore di Lavoro o un suo rappresentante, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Nel corso della riunione, di cui si conserva adeguata tracciabilità, vengono trattati almeno i seguenti argomenti:
 - o il documento di valutazione dei rischi;

- l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione di dirigenti, preposti, lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

- formazione, informazione e addestramento di dirigenti, preposti, lavoratori e particolari categorie di lavoratori: Sono formalizzati ruoli, responsabilità e modalità operative atte ad assicurare:
 - un'adeguata formazione, informazione, addestramento dei lavoratori in conformità a quanto stabilito dagli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e dall'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni;
 - il possesso dei necessari requisiti da parte dei formatori della sicurezza in accordo a quanto definito dal citato Accordo Stato Regioni e dalla Commissione Consultiva permanente del 18.04.2012;
 - la tracciabilità dei processi di formazione, informazione, addestramento e verifica periodica dell'apprendimento;
 - un'adeguata informazione ai fornitori e agli appaltatori riguardo ai rischi specifici presenti nonché alle regole comportamentali e di controllo adottate dalla Società, definite nel presente documento e nel sistema normativo aziendale.

Nel pianificare le attività di formazione, informazione, addestramento è fatto obbligo di considerare l'eventuale presenza di lavoratori in distacco o distaccati, personale interinale, personale che effettua prestazioni occasionali di tipo accessorio.

Nello specifico è previsto che ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e antincendio;
- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;
- sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, sulle normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Nello specifico è previsto che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui al D.lgs. 81/08. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico avviene in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro e/o di prestazioni occasionali di tipo accessorio;
 - del trasferimento o cambiamento di mansioni;
 - dell'evoluzione dei rischi, dell'insorgenza di nuovi rischi o di modifiche legislative.
- sorveglianza sanitaria e gestione degli infortuni: La sorveglianza sanitaria viene garantita attraverso protocolli sanitari definiti dal Medico Competente sulla base dei rischi specifici. Nel pianificare le attività di sorveglianza sanitaria è fatto obbligo di considerare l'eventuale presenza di lavoratori in distacco o distaccati, personale interinale, personale che effettua prestazioni occasionali di tipo accessorio. La periodicità dei controlli tiene conto della normativa applicabile nonché del livello dei rischi. Sono formalizzati ruoli, responsabilità e modalità operative atte ad assicurare:
 - la visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
 - la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - la visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
 - la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
 - la visita medica preventiva in fase pre-assuntiva;
 - la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;
 - l'aggiornamento tempestivo del protocollo sanitario in relazione all'evolversi dell'organizzazione aziendale.

E' fatto divieto di effettuare visite mediche per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

La cartella sanitaria e di rischio, istituita e mantenuta aggiornata per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria a cura del Medico Competente, è custodita con salvaguardia del segreto professionale e della privacy presso il luogo concordato con il Datore di Lavoro o suo delegato al momento della nomina.

La normativa aziendale definisce, inoltre, ruoli, responsabilità e modalità operative per garantire:

- una tempestiva comunicazione al Medico Competente in merito alle variazioni relative all'organico aziendale (es. assunzioni, cambio mansioni, cessazioni, rientri dopo malattie con assenze superiori ai 60 gg, ecc.) affinché questi possa assicurare l'aggiornamento del calendario delle visite di idoneità e sorveglianza sanitaria;
 - la vigilanza sull'assolvimento degli obblighi previsti per il Medico Competente compresa la visita degli ambienti di lavoro da parte del Medico Competente almeno una volta all'anno o con cadenza differente, stabilita in funzione del DVR;
 - l'assolvimento degli obblighi di registrazione e comunicazione in caso di infortuni;
 - l'analisi e monitoraggio degli infortuni compresi i near miss.
- acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge: Sono definiti ruoli, responsabilità e modalità operative atte ad assicurare l'individuazione, l'acquisizione, l'aggiornamento e l'adeguata conservazione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie di legge (relative ad edifici, impianti, persone, società, ecc.) da parte delle varie Funzioni aziendali, ciascuna nell'ambito delle proprie responsabilità e competenze.
 - vigilanza e verifiche periodiche in merito al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza e all'efficacia delle procedure adottate: Sono definiti ruoli, responsabilità e modalità operative atte ad assicurare:
 - la vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di sicurezza da parte del personale aziendale e del personale esterno;
 - la segnalazione dei rischi rilevati e dell'eventuale mancato rispetto delle norme di sicurezza da parte del personale aziendale e del personale esterno;
 - l'applicazione del sistema disciplinare in caso di violazioni riscontrate;
 - la pianificazione ed attuazione di verifiche periodiche e sistematiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate, anche con l'eventuale supporto di professionisti esterni formalmente incaricati nel rispetto delle regole comportamentali e di controllo definite nel presente Modello. Nella pianificazione delle attività di verifica si terrà conto di quanto risultante dalla Valutazione dei Rischi, della casistica relativa ad infortuni, incidenti e near miss, dei risultati delle attività di vigilanza e verifica periodica;
 - la definizione e implementazione di adeguati piani di azione per sanare eventuali difformità e/o carenze riscontrate nel corso delle verifiche.

Il personale della società, a qualsiasi titolo coinvolto nelle attività di gestione degli aspetti in materia antinfortunistica e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, è tenuto ad osservare le modalità esposte nel presente documento, le previsioni di legge esistenti in materia nonché le norme comportamentali richiamate anche nel Codice Etico.

C.7 REGOLE DI COMPORTAMENTO SPECIFICHE

Le norme sopra elencate sono integrate da ogni altra disposizione che venga emessa da ciascuno dei soggetti con compiti rilevanti in tema di sicurezza, che contenga istruzioni necessarie al compimento di specifiche attività o all'uso di determinati strumenti.

Anzitutto, e conformemente alle disposizioni di cui al Testo Unico, Boero Bartolomeo ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi relativamente a tutte le Attività, che siano svolte all'interno della propria sede, dei Laboratori, degli Stabilimenti, del Deposito e di tutti gli uffici dove svolge la propria attività.

I risultati di tale analisi, unitamente alle procedure predisposte ai fini dell'eliminazione, o quanto meno della riduzione dei rischi, sono confluite nel documento Valutazione dei Rischi, predisposto conformemente a quanto previsto dal Testo Unico. Tale valutazione è stata compiuta dalla Società, in collaborazione con il RSPP, i Medici Competenti, e gli RLS.

A tale documento Boero Bartolomeo ha inoltre affiancato tutta una serie di procedure, standardizzate e diffuse tra tutti i dipendenti della Società, in materia di sicurezza. Tali procedure sono state elaborate tenendo conto in particolare delle differenti attività poste in essere da Boero Bartolomeo nell'esercizio della propria attività di impresa, e che consistono specificamente in: (i) attività direttive, commerciali ed amministrative (nella Sede); (ii) attività di analisi e ricerca (nei laboratori); (iii) attività di tipo logistico (nel Deposito); e (iv) attività di produzione (negli Stabilimenti).

Conformemente alle disposizioni di legge, per ciascuna unità operativa, e quindi per la Sede, per lo Stabilimento, per il Deposito e, in generale, per tutti gli uffici dove svolge la propria Attività, Boero Bartolomeo ha elaborato i rispettivi Piani di Emergenza Interni, che hanno la finalità, in conformità con i risultati in sede di valutazione dei rischi, di dare indicazioni precise a tutto il personale ivi impiegato circa il comportamento da adottare in caso di emergenza.

Copia di tali documenti è affissa presso la bacheca di ciascuna unità operativa. Tale documento attesta la cura che la Società presta affinché la formazione e l'informazione dei dipendenti siano sempre adeguate e complete. A tal fine, Boero cura la formazione del personale impiegato in maniera differenziata in caso di nuova assunzione, di impiego in nuove mansioni, o in ogni caso di introduzione di nuove attrezzature di lavoro e/o di nuove tecnologie. In ogni caso, la Società ha predisposto apposite Schede di formazione, che riguardano: (i) le norme generali di comportamento in azienda; (ii) i principi generali in materia di prevenzione e protezione; (iii) gli aspetti legati al lavoro specifico.

In particolare, la formazione dei nuovi assunti prevede incontri di formazione/informazione, organizzati dalle funzioni competenti in relazione alle mansioni in cui il dipendente verrà impiegato. All'esito degli incontri formativi è prevista una valutazione di controllo finale per

verificare l'effettivo livello di apprendimento. L'iter formativo è completato dalla consegna del vestiario da lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), attività di cui viene dato atto attraverso la compilazione di appositi moduli che, sottoscritti anche dal lavoratore, vengono registrati dall'Ufficio Personale per quanto riguarda la formazione.

I DPI vengono distribuiti in stabilimento attraverso distributori automatici con registrazione del badge personale, per quanto riguarda lo stabilimento, i depositi e il laboratorio di ricerca vengono distribuiti dai preposti.

Boero Bartolomeo cura inoltre con particolare attenzione l'adeguatezza dei DPI adottati in relazione al tipo di rischio e all'utente che se ne serve. La Società ha affidato infatti al Servizio Salute Sicurezza e Ambiente il compito di verificare nel tempo il mantenimento degli standard qualitativi dei DPI adottati, di raccogliere informazioni da parte direttamente degli utilizzatori circa la praticità dei DPI e di provvedere, eventualmente, alla loro sostituzione.

Allo stesso modo, Boero Bartolomeo ha adottato una procedura *ad hoc* che prevede una serie di programmi di controllo e di verifica aventi ad oggetto l'esatta applicazione e l'idoneità delle misure messe in atto.

La documentazione relativa a ciascuna unità operativa (Sede, laboratori, Stabilimento, Deposito e, in generale, gli uffici dove Boero svolge la propria Attività) viene conservata presso di questa.

In tutti i casi, la documentazione in esame è a disposizione dei lavoratori per la consultazione in ogni momento.

Boero infatti mette a disposizione di tutti i propri dipendenti la documentazione relativa alle procedure adottate in materia di protezione e prevenzione attraverso la pubblicazione di tali documenti sull'*intranet* della Società.

C.8. VALUTAZIONE DEI RISCHI ESISTENTI

Presupposto necessario ed imprescindibile per un'efficace attività di prevenzione dei rischi per la salute e per la sicurezza del lavoro è un'effettiva, approfondita e continuativa rilevazione e valutazione dei rischi esistenti nell'organizzazione aziendale.

Boero Bartolomeo ha sempre tenuto presente il problema e l'ha sempre accuratamente affrontato, adeguandosi alle disposizioni di cui alla L. 626/1994, alle norme, ai regolamenti ed alle circolari successivamente emanate in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, da ultimo, procedendo alla riorganizzazione, alla revisione e all'aggiornamento delle valutazioni dei rischi e delle procedure ai sensi delle nuove ed ulteriori disposizioni introdotte dal Testo Unico.

In occasione infatti dell'entrata in vigore della norma da ultimo citata, Boero Bartolomeo ha provveduto al riesame delle valutazioni dei rischi relativi all'esercizio delle attività aziendali, al riesame e all'aggiornamento delle procedure già in atto, così come alla revisione e all'aggiornamento di tutta la relativa documentazione.

La dimostrazione è offerta dall'ampio apparato documentale già esistente, nonché dal nuovo materiale elaborato alla luce dei principi e delle disposizioni di cui al Testo Unico.

Tale documentazione è conservata presso l'Archivio nonché, per quanto di competenza, presso il Deposito, gli Stabilimenti e gli uffici dove Boero svolge la propria Attività.

Sotto tale profilo, il documento fondamentale è anzitutto il Documento di Valutazione dei rischi previsto dal Testo Unico. Esso è stato elaborato dal datore di lavoro con il supporto tecnico ed il coinvolgimento diretto dei delegati del datore di lavoro in materia di sicurezza, del RSPP, dei Dirigenti, dei Preposti, dei medici competenti.

A questo documento – che costituisce la base del programma di prevenzione e protezione in uso presso la Società – si affiancano ulteriori e più specifici documenti, riguardanti particolari tipologie di rischio e/o di attività, tenuto conto delle differenti attività aziendali poste in essere nelle varie unità operative di Boero (a titolo esemplificativo, carico e scarico merci e materie prime, imballaggi omologati, ricevimento e spedizione merci, confezionamento dei prodotti, immagazzinamento prodotti). Boero Bartolomeo ha infatti regolamentato attraverso specifiche procedure le diverse attività del proprio settore produttivo e di ricerca, ossia quelle astrattamente più esposte al rischio di incidenti.

Conformemente alle nuove disposizioni introdotte dal Testo Unico, parte del Documento di Valutazione dei rischi è altresì dedicata all'analisi delle nuove tipologie di rischi dallo stesso introdotte, quali, ad esempio, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, radiazioni non ionizzanti, agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto, stress da lavoro correlato.

Peraltro la Società è ben consapevole che la redazione di quei documenti (e la valutazione dei rischi che li ha preceduti) non conclude il suo compito: decisivo è, per l'appunto, che l'attività di valutazione sia costante e continuativa, sempre pronta a rilevare nuove aree di rischio rese evidenti da nuove conoscenze tecnico-scientifiche o conseguenti a modificazioni dell'attività aziendale (nuovi procedimenti e metodi di lavoro, nuovi macchinari, nuove sedi ecc.), così come a verificare elementi di carenza e di insufficienze nelle misure già esistenti. Sotto tale profilo, il Documento di Valutazione dei rischi prevede, tra l'altro, una revisione generale delle valutazioni in esso contenute ogni qual volta intervengano modifiche e/o nuovi fattori di rischio conseguenti ad aggiornamenti e/o variazioni dell'attività e del progresso tecnico. Lo stesso Documento, ed i suoi eventuali aggiornamenti, sono comunque all'ordine del giorno di ciascuna delle riunioni periodiche organizzate in relazione alla sicurezza.

Anche in tutte queste attività, l'attività del datore di lavoro è coadiuvata e supportata dal RSPP, dai medici competenti e dai lavoratori.

Altro profilo fondamentale è dato dalla valutazione di eventuali rischi sanitari. Ruolo fondamentale, al riguardo, è ovviamente svolto dai medici competenti e dall'archivio della documentazione medica. La documentazione sanitaria è conservata, nel rispetto delle normative in tema di tutela della privacy, in appositi archivi aziendali.

I medici competenti provvedono: (i) a redigere con cadenza annuale una relazione sulla salute dei lavoratori, (ii) a fornire elementi per effettuare misurazioni ambientali e biologiche; (iii) a effettuare periodicamente sopralluoghi, di cui redigono poi verbale.

La Società cura inoltre che vengano predisposte periodicamente, con cadenza annuale, relazioni sull'andamento degli infortuni, sulle loro cause e sulle circostanze in cui si sono verificati.

Boero Bartolomeo ha inoltre predisposto, di concerto con i medici competenti, un programma di sorveglianza sanitaria differenziato a seconda delle attività e delle mansioni svolte dai dipendenti.

Ovviamente, in casi di particolare gravità e comunque in ogni occasione in cui lo reputino opportuno, i medici competenti possono ed anzi devono provvedere senza indugio a segnalare i dati e le notizie di cui siano venuti conoscenza nell'esercizio delle loro attività.

A ciò si deve infine aggiungere che il Deposito è soggetto alla particolare disciplina di cui al d. lgs. 17 agosto 1999 n. 334, in considerazione del fatto che vi vengono depositate anche sostanze pericolose, a rischio di c.d. incidente rilevante.

Boero Bartolomeo ha regolarmente adempiuto a tutti gli adempimenti imposti da tale norma a carico del gestore di uno stabilimento a rischio di incidenti rilevanti, e ha provveduto a predisporre un apposito e specifico Piano di Emergenza interno in relazione al Deposito.

L'attività principale esercitata all'interno del Deposito consiste infatti nella ricezione (i) dagli Stabilimenti di *palletts* di prodotti finiti e (ii) dai fornitori di *palletts* di materia prime. Infatti, proprio in considerazione del fatto che il Deposito – proprio in quanto ritenuto a rischio di incidenti rilevanti – è soggetto a procedure in materia di prevenzione e protezione se possibile ancora più stringenti e severe rispetto a quelle ordinarie, Boero Bartolomeo ha organizzato la propria attività in modo che i beni prodotti nel corso di ciascuna giornata produttiva vengano trasportati e stoccati presso il Deposito, da cui poi vengono destinati ai clienti finali.

Allo stesso modo, e con l'obiettivo di assicurare sempre ai propri dipendenti un sistema di prevenzione e protezione accurato ed efficace, il modello del Piano di Emergenza predisposto per il Deposito è stato utilizzato da Boero Bartolomeo anche per la redazione di quelli relativi agli Stabilimenti, alla sede, al Laboratorio ed agli uffici dove Boero svolge la propria Attività.

Tutta la documentazione sanitaria viene conservata presso le unità operative cui si riferisce.

C.9 CASI PARTICOLARI E/O STRAORDINARI RISPETTO ALL'ATTIVITÀ AZIENDALE ORDINARIA

Ulteriore elemento decisivo per un'efficace prevenzione è che essa fondi le proprie misure e le proprie iniziative non solo sull'esame dell'ordinaria attività, ma anche sui casi e sulle situazioni che da essa esulino: sono proprio i casi in cui ad essere coinvolti siano soggetti non direttamente appartenenti all'organizzazione di persone della Società, o che riguardino situazioni in senso lato di emergenza quelli che portano con sé i maggiori rischi di attività che si rivelano pericolose o di un abbassamento del livello delle cautele di prevenzione.

Per questa ragione, Boero Bartolomeo ha da tempo provveduto ad analizzare i rischi (ed a redigere i relativi documenti in materia di prevenzione e protezione) anche con riferimento a casi di emergenza, primo soccorso, incendio.

Boero Bartolomeo ha formalizzato tutte le procedure adottate per fronteggiare i casi di emergenza nei Piani di Emergenza interni.

Boero Bartolomeo si è inoltre preoccupata di disciplinare in maniera puntuale la materia della salute e sicurezza in caso di appalti conferiti ad imprese terze. In proposito, la Società ha

predisposto un'apposita procedura per la gestione dei contratti in appalto affidati a terzi, che contempla uno specifico capitolato, che deve costituire parte integrante di ciascun contratto di appalto, e che è volto a disciplinare, in materia, l'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore, nonché la raccolta di tutta la documentazione e le certificazioni necessarie. La procedura prevede inoltre un verbale di sopralluogo dei luoghi ove si svolgeranno i lavori appaltati, cui partecipano committente ed appaltatore e di cui viene redatto verbale, anche al fine di predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

In proposito, si deve evidenziare che Boero Bartolomeo ha affidato a più società cooperative le attività di movimentazione dei materiali all'interno dei propri depositi, in virtù di appositi contratti di appalto, predisposti e redatti nel rispetto della procedura sopra descritta. Le società cooperative impiegano esclusivamente proprio personale e proprie attrezzature. Boero Bartolomeo e le società cooperative hanno redatto il DUVRI, ed il personale delle società cooperative ha ricevuto precise informazioni e specifica formazione in merito al Piano di Emergenza interno.

La Società si è inoltre preoccupata di regolamentare con specifica procedura il trasporto dei propri materiali, alcuni dei quali sono soggetti alla disciplina ADR in materia di trasporto di merci pericolose. A tal fine, Boero Bartolomeo affida il trasporto dei propri prodotti a trasportatori selezionati e specializzati nel settore.

C.10 DIVULGAZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Aspetto fondamentale per un'efficace attività di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è costituito dalla previsione di ogni iniziativa utile a garantire forme efficaci ed esaustive di formazione ed informazione dei dipendenti e di ogni altro soggetto interessato sui temi necessari perché ciascuno abbia ogni conoscenza utile per tenere la migliore e più sicura condotta in ogni occasione.

Si è poi già detto dell'importanza fondamentale, per un'effettiva e quanto più efficace prevenzione in materia di sicurezza, del coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti nell'attività aziendale.

Decisiva al riguardo è l'esistenza di un costante scambio di informazioni tra tutti i soggetti aziendali interessati alla tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

Boero Bartolomeo, con il possibile contributo di tutti i soggetti che hanno funzioni e compiti in materia di sicurezza, stabilisce le forme ed i modi per garantire:

- l'efficace formazione ed informazione dei lavoratori e di tutti gli altri soggetti coinvolti nell'attività aziendale;
- il contributo conoscitivo e di esperienza da parte dei lavoratori, quotidianamente impiegati nelle lavorazioni e nelle attività aziendali.

Quanto al primo punto, sono già state previste ed espressamente disciplinate attività di:

- formazione collettiva e collegiale *una tantum* o su base periodica (riunioni periodiche per i lavoratori già in servizio);
- formazione individuale, all'ingresso in azienda ed in caso di cambio di mansioni;
- accesso di tutti i soggetti interessati alla documentazione in materia di sicurezza.

È opportuno precisare che, per quanto attiene dipendenti di cooperative che operano all'interno delle unità aziendali in forza di contratti d'appalto, la formazione, ai sensi del Testo Unico, è affidata al rispettivo datore di lavoro. A tal fine, e conformemente alle disposizioni di cui all'art. 26 del Testo Unico, Boero Bartolomeo trasmette al datore di lavoro tutte le informazioni prescritte dalla legge in merito in particolare ai possibili rischi connessi alle mansioni da svolgersi, ai relativi dispositivi di protezione ed al loro uso, nonché alle procedure di lavoro previste da Boero Bartolomeo.

Quanto al secondo punto, invece, Boero Bartolomeo prevede forme di coinvolgimento sulla base di

- riunioni periodiche con i lavoratori ed i loro rappresentanti,
- possibilità di segnalazioni di disfunzioni e carenze con la predisposizione e la messa a disposizione dell'apposita scheda c.d. di segnalazione anomalie.

Delle attività di formazione ed informazione dei lavoratori deve essere data prova scritta, su apposita scheda, che deve essere sottoscritta dal lavoratore interessato.

Le segnalazioni di disfunzioni devono essere indirizzate al RSPP.

Sia delle schede di formazione, sia delle segnalazioni di anomalie è tenuta raccolta cronologica presso l'unità operativa cui le segnalazioni e le schede si riferiscono.

C.11. CONTROLLO E RIVALUTAZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA INTERNO

L'azione aziendale in tema di sicurezza sul lavoro deve essere dinamica e continuativa, per garantire la possibilità di un costante ed efficace aggiornamento delle misure di tutela, così come il mantenimento di un loro livello ottimale.

A tal proposito, è fondamentale che un'azienda non solo adotti tutte le misure necessarie per la tutela della sicurezza, ma che essa provveda anche al controllo ed alla vigilanza sulla loro efficacia.

Questo controllo si deve svolgere su un doppio livello:

- primo livello: costante e continuativo, insito nell'azione dei soggetti aziendali con compiti in tema di sicurezza, che devono svolgere la propria attività rispettando scrupolosamente tutte le norme contenute nella presente Parte Speciale e tenendo sempre presente l'efficacia delle loro iniziative e la reale tutela di ogni aspetto rilevante della sicurezza;
- secondo livello: riesame interno attraverso forme di rivalutazioni e controlli periodici, svolti da controllori interni.

Con riferimento a questo secondo profilo, Boero Bartolomeo ha nel tempo adottato una procedura di vigilanza e controllo interno che sia in grado di garantire la costante rivalutazione dell'adeguatezza delle misure ed il loro periodico riesame. Il sistema prevede, conformemente alle disposizioni del Testo Unico, la revisione e la verifica della valutazione dei rischi, a livello generale, ogniqualvolta intervenga una qualsiasi modifica tecnica, normativa od organizzativa e comunque almeno ogni tre anni. Cadenze temporali differenti sono poi previste per le analisi delle differenti tipologie di rischi sanitari all'interno della

Società. In ogni caso, è prevista anche una nuova valutazione ogniqualvolta la Società dovesse procedere a modifiche delle modalità di esercizio delle attività e delle apparecchiature utilizzate

C.12 PROCEDURE DA SEGUIRE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Tutte le aree individuate come aree a rischio sono presidiate da procedure la cui violazione è considerata violazione del Modello, per cui deve essere segnalata all'OdV affinché provveda al suo accertamento e quindi a valutarne la gravità, proponendo, se del caso, l'applicazione di sanzioni.

Le direttive e le procedure aziendali da seguire nelle aree di attività a rischio individuate nella presente Parte Speciale sono contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi allegato.

PARTE SPECIALE

“D”

**Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita**

D.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI RELATIVI A RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA - AUTORICICLAGGIO

D.1.1 PREMESSA

Il decreto legislativo 231/2007, nel dare attuazione alla direttiva 2005/60 CE del Parlamento e del Consiglio d'Europa concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ha operato un riordino della normativa antiriciclaggio presente nell'ordinamento giuridico italiano e ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-*octies*, che prevede la responsabilità degli enti per i reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita; il legislatore ha quindi disposto l'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art.10 della legge 146/2006 in materia di contrasto del crimine organizzato transnazionale. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 25-*octies*, come inserito con il D.Lgs. 231/2007, l'Ente è punibile per i reati previsti dagli articoli 648 c.p., 648-*bis* c.p. e 648-*ter* c.p. La Legge 186/2014 entrata in vigore l' 1 gennaio 2015 ha aggiunto ai reati indicati quello di autoriciclaggio, introdotto nell'ordinamento italiano dalla Legge menzionata con l'art. 648-*ter*.1.

D1.2 RICETTAZIONE (ART 648 c.p.)

L'art. 648 punisce *"Fuori dei casi di concorso nel reato chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da € 516 a € 10.329.*

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

L'interesse tutelato dall'art. 648 è inteso sia, in via immediata, ad evitare che una qualsiasi attività delittuosa diventi fonte di successivi profitti sia, in via mediata, a limitare all'origine la spinta all'attività delittuose.

L'elemento oggettivo del reato consiste nella ricezione che è formula comprensiva di qualsiasi conseguimento di possesso della cosa proveniente da reato e quindi va inteso come comprensivo di ogni negozio, oneroso o gratuito, idoneo al trasferimento della cosa nella sfera patrimoniale dell'acquirente o, comunque, nel possesso dell'acquirente.

Il termine ricevere indica ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente da delitto anche se solo temporaneo.

Per occultamento si intende il nascondimento del bene proveniente dal reato dopo averlo ricevuto.

Il profilo richiesto dalla norma comprende ogni forma di utilità o vantaggio anche temporaneo che possa ricavarsi dal possesso della cosa.

La ricettazione è reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l'agente consegue il possesso della cosa e quindi nell'ipotesi di acquisto si consuma nel momento dell'accordo della cosa e sul prezzo mentre nell'ipotesi della intromissione si consuma per il solo fatto di essersi intromesso allo scopo di far acquistare – ricevere – occultare il compendio furtivo senza che sia necessario che l'interessamento raggiunga il fine propostosi dall'agente.

L'elemento soggettivo richiesto dall'art. 648 c.p. è la consapevolezza in capo all'agente circa l'illecita provenienza della cosa.

La conoscenza della provenienza delittuosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto: così dal comportamento dell'imputato che dimostri la certezza dell'origine illecita delle cose ricettate, sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, dal comportamento dell'agente successivo all'acquisto, dalle modalità dell'acquisto, dalla natura delle cose, dalla qualità o condizione del venditore.

D.1.3 RICICLAGGIO (ART. 648-BIS c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032 a € 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Per riciclaggio si intende ogni attività diretta a far perdere al denaro oppure a beni o altre utilità economiche di provenienza delittuosa la riconoscibilità della loro origine illecita e/o ad immetterli nel ciclo economico-finanziario, investendoli in iniziative economiche lecite con il pericolo di alterare i meccanismi di mercato.

Il compito di reprimere i fatti di riciclaggio è affidato soprattutto all'art. 648-bis e 648-ter collocati all'interno del titolo codicistico dedicato ai reati contro il patrimonio.

I proventi riciclabili sono costituiti da "denaro, beni o altra attività" ricomprendendo pertanto ogni vantaggio economico derivante da reato.

Le condotte rilevanti per la configurazione del reato sono tutte tipizzate da un requisito comune perché devono essere realizzate in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dell'oggetto.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo l'art. 648-bis richiede la consapevolezza della provenienza delittuosa dell'oggetto del riciclaggio e la volontà di ostacolare, con una condotta idonea, l'identificazione della provenienza.

Il secondo comma dell'art. 648-bis c.p. prevede una aggravante quando "il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale".

D.1.4 IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032 a € 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

L'art. 648-ter tutela l'ordine economico che potrebbe essere turbato dall'immissione nel mercato di beni e soprattutto di capitali di provenienza delittuosa alterando la libera concorrenza.

La condotta richiesta per l'integrazione del reato consiste nell'impiego di proventi delittuosi in attività economiche o finanziarie.

Sono da considerare economiche o finanziarie tutte quelle attività, anche di intermediazione, riguardanti la produzione o la circolazione di beni o di servizi oppure la circolazione di denaro o di valori mobiliari.

Considerato l'utilizzo del termine "impiegare" da parte del legislatore, la norma punisce ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti con l'unica specificazione che l'impiego deve avvenire con riguardo ad attività economiche o finanziarie.

Il legislatore ha quindi inteso punire il comportamento consistente nell'adoperare i capitali illeciti in un'attività economica o finanziaria, a prescindere da qualsiasi obiettivo o risultato utile per l'agente e sul solo presupposto che lo stesso possa soggettivamente prevedere che l'impiego di capitale in qualche modo gli convenga.

La norma non fa riferimento al soggetto che opera ma al settore nel quale viene fatto l'investimento, pertanto il reato non ha limitazioni di ordine soggettivo perché risulta punibile sia chi direttamente impiega o propone l'impiego di denaro sia chi è incaricato dell'impiego di tale capitale sempre che ci sia la consapevolezza della provenienza dei beni dai delitti espressamente indicati.

D.1.5 AUTORICICLAGGIO (ART. 648-ter. 1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del

decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Fino alla introduzione della L. 186/14, il legislatore aveva configurato le condotte di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita come reati contestabili solo a soggetti diversi dall'autore del reato presupposto. La novità della L. 186/14 sta nel punire colui che dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La responsabilità degli Enti, con riguardo al reato di autoriciclaggio si configura in tutti i casi in cui, a seguito di un delitto non colposo, l'Ente impieghi le utilità che ne derivano per lo svolgimento della propria attività. In generale quindi tutti i delitti non colposi commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente che generano un'utilità possono essere considerati astrattamente presupposto del reato di autoriciclaggio.

D.2 AREE A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti, diretti o indiretti, con clienti, fornitori e partner. Vengono pertanto definite aree a rischio tutte quelle aree aziendali che per lo svolgimento della propria attività intrattengono rapporti con gli stessi quali attività di vendita e di gestione delle commesse, tenuta della contabilità, redazione del bilancio e gestione della fiscalità, approvvigionamento ed appalti, gestione dei flussi finanziari.

Per quanto concerne specificatamente il reato di autoriciclaggio, in considerazione del fatto che qualsiasi delitto che arrechi un'utilità per la Società possa comportare la commissione di tale reato, si ritiene di valutare il rischio della commissione del reato in analisi come rischio diffuso. Pertanto tutte le aree aziendali sono in astratto a rischio di commettere un reato doloso presupposto per la commissione del reato di autoriciclaggio, nel caso in cui la Società impieghi, sostituisca o trasferisca il denaro, i beni o le altre utilità, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

D.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO

Nell'espletamento di ogni attività nell'ambito aziendale, e più specificamente nello svolgimento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi sia ai principi indicati nel Codice Etico di Boero Bartolomeo, sia alle procedure (quali, in via esemplificativa, quelle relative al ciclo passivo, al ciclo attivo e alla gestione della tesoreria di Boero Bartolomeo) applicate da Boero Bartolomeo.

In particolare, la Società impone specificamente a tutti i Destinatari di attenersi ai seguenti principi:

- astenersi da comportamenti tali da integrare alcuna violazione di legge, ivi includendo le fattispecie di reato sopra descritte;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé violazioni di legge, ovvero fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- astenersi dal procedere a qualsivoglia transazione ed operazione relativa a somme di denaro o beni qualora vi siano, nelle circostanze dell'operazione o nelle caratteristiche della controparte, elementi che lascino supporre la provenienza illecita dei beni e del denaro in questione;
- tenere un comportamento corretto, trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori, clienti e *partners* commerciali, anche stranieri;
- rifornirsi di beni e servizi solo attraverso il ricorso ai fornitori selezionati che siano inseriti nell'anagrafica dei fornitori;
- selezionare i fornitori dopo avere raccolto informazioni sulle qualità e le caratteristiche degli stessi (si potrà fare riferimento anche ad ulteriori indici e parametri quali, a titolo esemplificativo, la presenza o meno di certificazioni), nonché dopo avere testato forniture di prova;
- selezionare ed identificare i clienti anche mediante la collaborazione di consulenti esterni;
- valutare in maniera continuativa l'operato e le caratteristiche dei clienti, segnalando alla Direzione Commerciale di Boero Bartolomeo eventuali anomalie;
- non intrattenere rapporti commerciali con fornitori/clienti/partner non presenti all'interno dell'anagrafica fornitori/clienti, ovvero con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza diretta od indiretta ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
- registrare ogni movimentazione bancaria nei sistemi informativi utilizzati da Boero nell'ambito della tesoreria ("Sistemi Informativi di Tesoreria"), al fine di consentire il controllo giornaliero da parte dell'Ufficio Tesoreria e la relativa registrazione contabile di tali dati da parte dell'Ufficio Contabilità Generale, così come previsto dalla specifica procedura di Gestione Tesoreria adottata da Boero;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, attraverso la registrazione di ogni movimento nei Sistemi Informativi di Tesoreria;
- nel caso di pagamenti in contanti (che costituiscono comunque un'ipotesi remota nella prassi della Società e circoscritta ad importi di esiguo valore), verificare l'esattezza della documentazione attestante gli avvenuti pagamenti ricevuti.

È fatto divieto in particolare di:

- acquistare beni o servizi verso un corrispettivo palesemente inferiore al valore di mercato di tali beni o servizi, senza avere prima effettuato le necessarie verifiche sulla loro provenienza;
- acquistare beni o servizi da fornitori che non siano registrati nell'anagrafica della Società;
- effettuare il trasferimento di denaro, beni o altra utilità quando vi sia sospetto che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita degli stessi beni;
- effettuare o ricevere pagamenti in contanti, salvo che si tratti di somme al di sotto dei limiti di legge e comunque di modico valore;
- effettuare operazioni che possano apparire volte a mascherare l'origine illecita di denaro, beni o altre utilità;
- effettuare operazioni che possano apparire volte a rimettere capitali, oggetto di riciclaggio, nel sistema economico.

D.4 REGOLE DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI, RELATIVE ALLE SINGOLE AREE DI RISCHIO

Al fine dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi contenuti nella Parte Generale del presente Modello, le seguenti regole:

- identificare le nuove controparti commerciali verificandone dati e informazioni da fonte affidabile;
- raccogliere informazioni sulle controparti commerciali sufficienti per comprendere pienamente la natura delle loro attività;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
- effettuare controlli dei flussi finanziari aziendali in entrata che tengano conto della sede legale della società controparte, degli Istituti di credito utilizzati;
- tutte le operazioni di natura commerciale e finanziaria derivanti da rapporti continuativi con soggetti terzi devono essere precedute da un'adeguata attività di verifica volta ad accertare l'assenza del rischio di coinvolgimento nella commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, attraverso una chiara identificazione della controparte e della natura dell'operazione;
- i contratti con i fornitori ed i partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- in occasione della stipulazione di contratti con fornitori e *partners*, questi ultimi devono dichiarare:

- (i) di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto;
- (ii) di impegnarsi al rispetto del Decreto;
- (iii) se siano stati mai implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto.

D.5 PROCEDURE DA SEGUIRE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Tutte le aree individuate come aree a rischio sono presidiate da procedure la cui violazione è considerata violazione del Modello, per cui deve essere segnalata all'OdV affinché provveda al suo accertamento e quindi a valutarne la gravità, proponendo, se del caso, l'applicazione di sanzioni.

Si riportano di seguito le direttive e le procedure aziendali da seguire nelle aree di attività a rischio individuate nella presente Parte Speciale.

1. PROCEDURA NUMERO 1: GESTIONE CICLO ATTIVO
2. PROCEDURA NUMERO 2: GESTIONE CESPITI
3. PROCEDURA NUMERO 3: GESTIONE FINANCIAL CLOSING
4. PROCEDURA NUMERO 4: MAGAZZINO
5. PROCEDURA NUMERO 5: GESTIONE CICLO PASSIVO
6. PROCEDURA NUMERO 6: GESTIONE PAYROLL
7. PROCEDURA NUMERO 7: GESTIONE CICLO TASSE
8. PROCEDURA NUMERO 8: GESTIONE TESORERIA
9. PROCEDURA NUMERO 9: GESTIONE RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PARTE SPECIALE

“E”

Delitti di criminalità organizzata

E.1 LA TIPOLOGIA DEI DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

E.1.1 PREMESSA

Dopo l'emanazione della legge 16 marzo 2006 n. 146 e le innovazioni introdotte dalla L. 15 luglio 2009 n. 94, i delitti di criminalità organizzata sono ritenuti presupposto per l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 che siano commessi all'interno dello Stato, sia che rientrino fra i delitti transnazionali come definiti dall'art. 3 della L. 146/2006 (si rimanda alla Parte Generale per gli elementi che caratterizzano una fattispecie criminosa come "reato transnazionale").

Ai sensi del combinato disposto delle leggi n. 146/2006 e 94/2009, i delitti considerati da entrambe le fonti normative e rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa dell'ente sono: associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/1990).

Oltre a quelli sopra menzionati si ricorda che rientrano tra i delitti di criminalità organizzata così come previsti dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/01 anche i seguenti reati: scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter); sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.); illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, c. 2, lett. a) n. 5 c.p.p.).

Per completezza si ricorda che rientrano invece tra i reati transnazionali contemplati dal Decreto, oltre a quelli sopra riportati anche i seguenti: associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del DPR n. 43/1973); traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286); induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.); favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

E 1.2 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART 416 C.P.)

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma."

Il reato di associazione per delinquere si caratterizza per tre elementi fondamentali, costituiti da:

- 1 un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- 2 l'indeterminatezza del programma criminoso, che distingue l'associazione per delinquere dal semplice concorso nel reato;
- 3 l'esistenza, anche minima, di una struttura adeguata alla realizzazione degli obiettivi criminosi.

Il reato si considera commesso per il solo fatto della esistenza di un permanente vincolo associativo rivolto alla commissione di illeciti penali, prescindendo, in concreto, dalla effettiva commissione degli illeciti stessi; infatti, nel caso in cui i reati vengano realizzati, i componenti dell'associazione risponderanno sia del reato di associazione per delinquere sia del reato in concreto posto in essere.

Nell'ambito dell'associazione per delinquere le condotte di partecipazione da una parte e di promozione, costituzione e organizzazione dall'altra, sono previste come distinte ipotesi delittuose.

Promotori, organizzatori e capi si contraddistinguono per avere in seno al sodalizio criminoso un ruolo di supremazia e direzione, mentre quanto alla descrizione della condotta di partecipazione, se ne sottolinea la natura di fattispecie a forma libera che consiste nel contributo apprezzabile e concreto sul piano causale, all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione e quindi alla realizzazione dell'offesa degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice, qualunque sia il ruolo o il compito che il partecipe svolge nell'ambito del sodalizio.

Promuovono l'associazione le persone che, da sole o insieme con altre, se ne fanno iniziatrici. La costituiscono coloro che con la loro attività ne determinano o concorrono a determinare l'attività.

Organizzatore è chi coordina l'attività dei singoli soci, per assicurare la vita, l'efficienza e lo sviluppo dell'associazione.

I capi sono gli individui che regolano in tutto o in parte l'attività dell'associazione con posizione di superiorità.

E 1.3 ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE (ART 416-BIS C.P.)

"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il

controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto dei delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

Questa fattispecie di reato si caratterizza per due elementi aggiuntivi rispetto al reato di semplice associazione per delinquere; oltre al vincolo associativo, devono essere pertanto presenti: una forza intimidatrice e una condizione di assoggettamento e di omertà.

Forza intimidatrice e condizione di assoggettamento e omertà sono gli strumenti di cui l'associazione mafiosa deve avvalersi al fine di raggiungere i propri scopi associativi.

Il fine a cui deve tendere un'associazione di tipo mafioso è da considerarsi eterogeneo; infatti le finalità indicate al terzo comma dell'articolo devono essere intese in senso alternativo e non cumulativo.

Sono previste delle aggravanti specifiche nel caso in cui l'associazione mafiosa sia armata, cioè nelle ipotesi in cui abbia la disponibilità di armi, strumentali al conseguimento delle finalità dell'associazione.

L'art. 416 punisce anche il concorso esterno nel reato associativo che è configurabile in rapporto a sporadiche eventuali situazioni in cui sia necessario il contributo temporaneo, limitato anche ad un unico intervento di un soggetto esterno all'associazione stessa.

Tale contributo può manifestarsi nelle forme più varie, anche nel collaborare con l'associazione mafiosa mediante il procacciamento di risorse finanziarie da destinare a lavori pubblici e nell'aggiudicazione “pilotata” dei relativi appalti, attività che offre al sodalizio la possibilità di accrescere le proprie risorse economiche.

Il criterio selettivo tra imprenditori collusi o non, viene provato dalla giurisprudenza nell'acquisizione di un beneficio innaturale a favore dell'impresa.

E.2 AREE A RISCHIO

L'Attività di Boero Bartolomeo non comporta di per sé un rischio di commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale.

L'associazione a delinquere per così dire comune (art. 416 c.p.) rappresenta una fattispecie amplissima sarebbe infatti un errore pensare che si abbia violazione di questa norma solo nei casi di bande armate o simili: in realtà, la fattispecie è, come detto, integrata ogni volta che tre persone diano vita ad un gruppo che si propone di commettere una serie non precisata di illeciti.

Ciò sta a dire che se più dipendenti cooperassero per commettere una serie di illeciti a vantaggio della società, ben potrebbe esservi la contestazione, oltre a quella dei reati materialmente realizzati (cd. reati fine dell'associazione) anche del reato di associazione per delinquere.

Ciò equivarrebbe in ogni caso ad un sensibile aggravio della responsabilità amministrativa della società, che dovrebbe rispondere anche della violazione dell'art. 416 c.p.

Addirittura, potrebbe persino accadere che la commissione, da parte di tre o più soggetti, di delitti non ricompresi tra quelli sanzionati dal Decreto (e che quindi in sé non produrrebbero conseguenze per la società) potrebbe comunque portare alla responsabilità dell'ente proprio per effetto della violazione dell'art. 416 c.p.

Non vi devono peraltro essere equivoci sotto un diverso profilo: perché si integri il reato non è certo necessario che i membri dell'associazione siano tutti dipendenti o comunque soggetti ricollegabili alla società. Ben può accadere che il reato sia contestato, quindi, anche nel caso in cui il dipendente di una società commetta alcuni illeciti a vantaggio della stessa, avvalendosi o cooperando con due o più soggetti esterni all'ente: ciò rende certamente rilevanti tutti i rapporti con collaboratori e professionisti esterni, partner commerciali, dirigenti e dipendenti di altre società che, in ipotesi, si trovino a cooperare con Boero Bartolomeo.

Tenuto conto dei rapporti che la società intrattiene sia in Italia sia all'estero, sono state individuate le seguenti aree di attività ritenute più specificamente a rischio:

1. Gestione dei rapporti con istituzioni ed enti pubblici.
2. Approvvigionamenti ed appalti.
3. Gestione dei flussi finanziari.

E.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE E - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Boero Bartolomeo si è sempre preoccupata di improntare la propria attività d'impresa a regole generali di condotta volte a garantire, nei rapporti anche tra i dipendenti il rispetto di principi etici e di legalità.

Boero Bartolomeo promuove attivamente il rispetto di tali principi anche da parte dei propri collaboratori, fornitori e partner commerciali.

Con riferimento alle tipologie di reati richiamate si pone in rilievo come i relativi rischi appaiano già presidiati dalle regole previste nelle procedure indicate nelle altre parti speciali

(in particolare Parte Speciale “A”), nel Codice Etico e nelle altre Parti del Modello cui si rimanda.

E.4 PROCEDURE DA SEGUIRE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Si riportano di seguito le direttive e le procedure aziendali da seguire nelle aree di attività a rischio individuate nella presente Parte Speciale.

1. PROCEDURA NUMERO 1: GESTIONE CICLO ATTIVO
2. PROCEDURA NUMERO 2: GESTIONE CESPITI
3. PROCEDURA NUMERO 3: GESTIONE FINANCIAL CLOSING
4. PROCEDURA NUMERO 4: MAGAZZINO
5. PROCEDURA NUMERO 5: GESTIONE CICLO PASSIVO
6. PROCEDURA NUMERO 6: GESTIONE PAYROLL
7. PROCEDURA NUMERO 7: GESTIONE CICLO TASSE
8. PROCEDURA NUMERO 8: GESTIONE TESORERIA
9. PROCEDURANUMERO 9: GESTIONE RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PARTE SPECIALE

“F”

Reati ambientali

F.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO) NONCHÉ IL REATO DI “COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI”.

F.1.1 PREMESSA

L'esigenza di una tutela penale dell'ambiente è avvertita sia a livello comunitario che nazionale. A livello comunitario tale esigenza è stata recepita nella Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n° 99, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente secondo la quale ciascuno Stato membro deve adottare le misure necessarie affinché siano perseguibili penalmente una serie di attività «illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza».

Il 7 Luglio 2011 è stato approvato il Decreto Legislativo 121/11 di attuazione delle Direttive comunitarie in tema di Reati ambientali, denominato “Attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”. In particolare, il D.Lgs. 121/11 prevede l'introduzione nel D.Lgs. 231/2001 del nuovo art. 25-*undecies* che estende la responsabilità dell'ente ai reati ambientali.

Con riferimento ai criteri di imputazione della responsabilità dell'ente trovano applicazione i seguenti criteri:

- criteri oggettivi di imputazione della responsabilità all'ente, definiti all'art. 5 del D.Lgs. 231/01, laddove stabilisce che i reati-presupposto sono riferibili all'ente solo se commessi (da soggetti apicali o da persone a questi sottoposte) nel suo interesse o a suo vantaggio;
- criterio di imputazione soggettiva, per cui l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo mantiene una decisiva funzione esimente della responsabilità dell'ente.

Va tuttavia precisato che nel caso dei reati ambientali l'art. 25-*undecies* non riconosce efficacia esimente ai modelli organizzativi di gestione definiti conformemente a standard e Regolamenti internazionali, quali il Regolamento EMAS e la norma UNI EN ISO 14001, come è invece avvenuto con l'introduzione della responsabilità dell'ente per i reati commessi in violazione della normativa sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui alla L. 123/2007. Inoltre, a differenza della normativa sulla sicurezza, la normativa ambientale non individua preliminarmente l'organizzazione aziendale ma si limita a definire, nell'ambito di normative specifiche, le figure responsabili dell'Ente di fronte alle autorità, ad es. la figura del Titolare dell'autorizzazione agli scarichi idrici o alle emissioni in atmosfera.

Nell'introdurre l'art. 25-*undecies* il legislatore ha operato un rimando solo “parziale” alla normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente, selezionando solo specifiche ipotesi di reato ed introducendo *ex novo* le fattispecie di cui agli articoli 727-*bis* e 733-*bis* del Codice Penale.

La Legge 22 maggio 2015 n. 68 ha introdotto nuovi delitti ambientali nel codice penale e, quindi, ampliato anche il novero di quelli contemplati dal D.Lgs. 231/01.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati, tra quelli contemplati nell'art. 25-*undecies* del Decreto, considerati potenzialmente a rischio per la Società.

F.1.2 NORME PREVISTE DAL CODICE PENALE

a) Inquinamento ambientale

“E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro

100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità', anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.” (art. 452-bis c.p.)

b) Disastro ambientale

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”. (art. 452-quater c.p.)

c) Delitti colposi contro l'ambiente

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”. (art. 452-quinquies c.p.)

d) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà” (art. 452-sexies c.p.)

e) **Circostanze aggravanti**

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.” (art.452 octies c.p.).

F.1.3 NORME IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE, EMISSIONI IN ATMOSFERA, GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI PREVISTE DAL TESTO UNICO AMBIENTALE (D.LGS. N. 152/2006)

Inquinamento idrico (art. 137)

a) **Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose:**

“Quando le condotte descritte al comma 1¹ riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è [...]” (art. 137, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006).

b) **Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti:**

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza

¹ Comma 1, art. 137: “Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito [...]”.

osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107 comma 1² e 108, comma 4³, è punito [...]" (art. 137, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006).

- c) Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o dall'Autorità competente:

"Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito [...].

Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica [...]" (art. 137, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006).

Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256) e Combustione illecita di rifiuti (art. 256 bis)

- d) Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata:

"Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena di [...] e con l'ammenda da [...]. Si applica la pena di [...] e dell'ammenda da [...] se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del comparsa al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi" (art. 256, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006).

- e) Attività non consentite di miscelazione di rifiuti:

"Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito [...]" (art. 256, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006).

- f) Combustione illecita di rifiuti

"Chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti

² Art. 107, comma 1: "Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2".

³ Art. 108, comma 4: "Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto".

pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.

La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e)» (art. 256 bis D.Lgs. n. 152/2006).

Siti contaminati (art. 257)

- g) Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti. La condotta di inquinamento è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose:

“Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito [...] se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242⁴, il trasgressore è punito [...].

⁴ Art. 242 Procedure operative ed amministrative

Si applica la pena di [...] se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose". (art. 257, comma 1 e 2, D.Lgs. n. 152/2006).

Traffico illecito di rifiuti (art. 260)

- h) Attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti. Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività:

"Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito [...].

(art 260, c. 1, D.Lgs. n. 152/2006).

Inquinamento atmosferico (art. 279)

- i) Violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa:

"Nei casi previsti dal comma 2⁵ si applica sempre la pena di [...] se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa" (art. 279, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006).

F.2 AREE A RISCHIO

Le aree a maggior rischio per i reati oggetto della presente Parte Speciale sono quelle dove operativamente vengono sviluppate le attività di "fabbricazione" delle vernici e quindi presso lo stabilimento di Rivalta Scrivia oltre che presso il Laboratorio e i depositi.

Tenuto conto, pertanto, dell'attività svolta da Boero Bartolomeo presso lo stabilimento sono state individuate le seguenti aree di attività ritenute più specificamente a rischio:

1. gestione degli aspetti tecnici amministrativi legati all'esitazione e smaltimento rifiuti (campionamenti, caratterizzazione,);

"Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304 , comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. [...]"

⁵ *"Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito [...]. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione" (art. 279, comma 2, D. Lgs. n. 152/2006).*

2. gestione deposito temporaneo;
3. vigilanza su appaltatori, sub – appaltatori, terzi che operano all'interno delle aree di lavoro di Boero Bartolomeo;
4. gestione dei processi e impianti che comportano impatti ambientali (emissioni, reflui, inquinamento suolo);
5. gestione del presidio normativo, dei provvedimenti autorizzativi (comunicazioni alle autorità competenti; richieste, modifiche, integrazioni, cessazioni, di provvedimenti autorizzativi; attuazione piani di monitoraggio, ecc) e delle verifiche periodiche in merito alla conformità normativa.

F.3 IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Boero Bartolomeo ha implementato e mantiene attivo un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) secondo la Norma internazionale ISO 14001:2015.

Il SGA di Boero Bartolomeo è sottoposto a verifiche periodiche che ne attestano la conformità ai requisiti della Norma, con particolare riferimento alla conformità legislativa ambientale applicabile.

Il campo di applicazione del sistema è esteso ai seguenti siti:

- Sede di Genova;
- Stabilimento di Rivalta Scrivia
- Laboratorio e Depositi.

La certificazione secondo la ISO 14001:2004 non è obbligatoria per Boero Bartolomeo, ma è frutto della scelta volontaria dell'azienda che ha così deciso di stabilire, attuare, mantenere attivo e migliorare costantemente nel tempo un proprio sistema di gestione ambientale, allineandolo a delle Best Practices. Pertanto, la scelta di Boero Bartolomeo va nella direzione di porre la massima attenzione nello sviluppare e mantenere un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività, ricercandone sistematicamente il miglioramento.

I requisiti a cui si è ispirata Boero Bartolomeo nello sviluppo del proprio SGA sono quelli previsti nella Norma ISO 14001:2004 che, tra l'altro, sono del tutto generali, ovvero applicabili a qualsiasi tipo di organizzazione, e schematizzabili secondo il modello del miglioramento continuo definito dalla metodologia PDCA (Plan-Do-Check-Act, ovvero Pianificare-Attuare-Verificare-Agire).

In considerazione di ciò, Boero Bartolomeo ha sviluppato un proprio sistema di procedure che definisce, tra l'altro, compiti, responsabilità e flussi di attuazione nelle diverse Fasi sopra citate. Più in particolare il sistema, costruito, tra l'altro, per garantire una sana segregazione delle funzioni, regola:

- per la fase di pianificazione, le attività relative a:
 - identificazione e valutazione degli aspetti ambientali;

- individuazione delle Prescrizioni ex lege e delle altre prescrizioni applicabili;
- definizione di politiche ambientali, di obiettivi con riferimento agli aspetti ambientali e di programmi di miglioramento, di prevenzione e protezione ambientale;
- per la fase di *attuazione*, le attività relative a:
 - definizione di «risorse, ruoli, responsabilità ed autorità» relative al sistema di gestione ambientale;
 - formazione/informazione, ovvero quelle attività volte a fare sì che la «competenza, formazione e consapevolezza» delle persone (sia di quelle che lavorano per l'organizzazione sia di quelle che lavorano per conto di essa) le cui attività hanno impatti ambientali, siano sempre adeguate alle esigenze e congrue rispetto al perseguimento della politica ambientale;
 - definizione di un efficace sistema di «comunicazione» all'interno dell'organizzazione e verso l'esterno;
 - l'emissione, il riesame, la modifica, l'aggiornamento, la disponibilità, l'accessibilità, il controllo della «Documentazione» del sistema di gestione ambientale;
 - «Controllo operativo» del sistema di gestione ambientale, delle attività e delle operazioni relative agli aspetti ambientali risultati significativi;
 - l'individuazione e la gestione delle potenziali emergenze ambientali;
- per la fase di *verifica*, le attività relative a:
 - continuo monitoraggio, sorveglianza e misurazione (i) delle operazioni che possono avere impatti ambientali significativi, (ii) del raggiungimento degli obiettivi prefissati e (iii) della corretta taratura della strumentazione di monitoraggio ambientale;
 - verifica periodica e sistematica del rispetto delle prescrizioni previste dalla legge e delle altre eventuali prescrizioni (es. procedure ed istruzioni operative aziendali) sottoscritte dall'organizzazione;
 - gestione delle «non conformità, azioni correttive ed azioni preventive» rilevate a seguito di un mancato soddisfacimento di un requisito;
 - controllo sistematico delle registrazioni rilevanti;
- per la fase di *reazione*, le attività relative al periodico (ovvero in caso di incidenti/problematiche rilevanti) Riesame del SGA da parte della Direzione e alla gestione delle decisioni conseguenti al Riesame.

F.4 L'ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE AMBIENTALE

La Società utilizza per la formalizzazione delle funzioni, dei compiti e della responsabilità dei diversi Enti e Unità aziendali, specifici documenti organizzativi, Disposizioni Organizzative e Comunicazioni di Servizio.

Il legale rappresentante è identificato nella figura del Direttore Generale. L'organizzazione aziendale è dotata del Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) che assiste il vertice aziendale nella definizione delle politiche nelle aree Ambiente, Salute e Sicurezza, all'interno dell'azienda.

Il Direttore Generale ha formalizzato un sistema di deleghe in materia di tutela ambientale. Con l'atto di delega è stata garantita a ciascun Delegato un'autonomia patrimoniale adeguata alle funzioni attribuitegli, della quale potrà disporre liberamente per l'adempimento degli obblighi di tutela ambientale senza preventiva autorizzazione nell'ambito del budget stabilito annualmente dal Direttore Generale.

Nel caso comunque in cui si rendesse necessario adottare interventi urgenti e immediati al fine di far fronte ad eventi o situazioni imprevedibili, il Delegato potrà assumere tutte le iniziative cautelari ritenute più opportune con ampia autonomia e potere di spesa eccedendo i limiti previsti dal budget riferendone peraltro immediatamente al Delegante.

F.5 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE F - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori esterni e Partner, tramite apposite clausole contrattuali di porre in essere collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che considerati individualmente o collettivamente:

- integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001);
- possano compromettere i presidi di tutela ambientale adottati dalla Società favorendo potenzialmente la commissione dei reati ambientali di cui all'art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/2001;
- di tenere comportamenti in violazione alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e del Codice Etico.

E' fatto, inoltre, obbligo di:

- osservare tutti i dettami previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. o da altre leggi e regolamenti che tutelano l'ambiente
- osservare i protocolli e le procedure che disciplinano l'attività aziendale.
- in tema di deleghe di responsabilità e nomine/designazioni delle funzioni rilevanti per la tutela dell'ambiente viene garantito che:
- le deleghe in materia ambientale sono adeguatamente formalizzate, con la specifica indicazione dei poteri delegati, la firma da parte dei soggetti incaricati, e pubblicate all'interno della Società e all'esterno ove richiesto;

- il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- il sistema delle deleghe, nomine e designazioni è coerente con l'evoluzione dell'organizzazione societaria;
- le Funzioni incaricate di compiti rilevanti per la tutela ambientale sono dotate dei poteri di organizzazione, gestione e controllo, ed eventualmente di spesa, adeguati alla struttura e alla dimensione dell'organizzazione e alla natura dei compiti assegnati in considerazione anche della possibilità del verificarsi di casi di urgenze non prevedibili né rinviabili.

I Destinatari della presente sezione devono esercitare un controllo continuo e puntuale teso ad evidenziare i rischi che potrebbero comportare la realizzazione dei reati indicati nell'art. 25-*undecies* ed in generale qualunque situazione che possa comportare un pericolo per la tutela ambientale.

I principi di controllo specifici definiti per disciplinare le attività di **gestione dei rifiuti** prodotti dall'organizzazione affinché le stesse siano svolte in conformità ai requisiti normativi e autorizzativi vigenti prevedono la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per garantire:

- il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in capo al produttore del rifiuto;
- il rispetto dei termini temporali per le annotazioni sul registro di carico e scarico dei rifiuti;
- il rispetto del divieto di combustione dei rifiuti;
- l'adeguatezza delle aree di deposito, anche con riferimento a particolari tipologie di rifiuti speciali (es. oli esausti), ed il rispetto dei requisiti previsti per il deposito temporaneo (limiti quantitativi, qualitativi e temporali);
- l'identificazione dei rifiuti e l'attribuzione del codice CER e delle eventuali caratteristiche di pericolosità;
- il ricorso, ove necessario, ad analisi di caratterizzazione dei rifiuti effettuate da laboratori qualificati previa individuazione della frequenza di caratterizzazione, delle modalità di campionamento e di adeguati flussi informativi verso i laboratori di analisi in merito alla provenienza e composizione dei campioni da analizzare;
- la vigilanza sulla correttezza/esaustività delle informazioni contenute nei certificati di analisi sui rifiuti forniti dai laboratori terzi;
- il rispetto del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi con i rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi che abbiano caratteristiche di pericolosità differenti;
- la qualifica iniziale e la verifica periodica del possesso e della validità delle iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni previste dalla normativa per la gestione dei rifiuti da parte dei soggetti terzi a cui vengono conferiti i rifiuti prodotti (inclusa la permanenza della validità delle fidejussioni prestate, ove previste, ed eventuali altre prescrizioni contenute nelle specifiche autorizzazioni);
- la verifica della correttezza e completezza della documentazione di trasporto (formulari di identificazione dei rifiuti), inclusa la verifica delle targhe dei mezzi utilizzati ed il possesso

dei requisiti previsti dalla normativa ADR, ove applicabile (cartellonistica, equipaggiamenti, documenti di trasporto);

- la verifica del rientro della IV° copia del formulario entro i tempi previsti dalla normativa applicabile e l'adozione dei provvedimenti di legge in caso di mancato rientro;
- il rispetto delle prescrizioni indicate nel Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti; la tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione dei rifiuti.

I principi di controllo specifici definiti per disciplinare le attività di **gestione delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici** dell'organizzazione affinché gli stessi siano conformi ai requisiti normativi e autorizzativi vigenti prevedono la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per garantire:

- l'identificazione di tutti i punti di emissione e di tutti i punti di scarico;
- l'identificazione della necessità di richiesta di una nuova autorizzazione o di rinnovo, modifica, aggiornamento di autorizzazioni preesistenti e la predisposizione della relativa istruttoria nonché le necessarie verifiche di completezza ed accuratezza sulla documentazione prevista dall'iter autorizzativo;
- il monitoraggio delle tempistiche per l'ottenimento del rinnovo/modifica delle autorizzazioni esistenti e la comunicazione dell'avvenuto ottenimento dell'autorizzazione, sua modifica e/o rinnovo alle figure interessate;
- l'individuazione e il monitoraggio puntuale di tutte le prescrizioni (anche quelle una tantum) previste dai provvedimenti autorizzativi e la conduzione delle attività e degli impianti, compresa la relativa manutenzione, in modo da garantire il rispetto di tutte le prescrizioni;
- la segregazione delle funzioni coinvolte nel processo di ottenimento e gestione dei provvedimenti autorizzativi.

I principi di controllo specifici definiti per **prevenire la contaminazione del suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee** prevedono la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per garantire:

- la periodica manutenzione e verifica della tenuta dei bacini di contenimento;
- un adeguato e tempestivo intervento in caso di eventi accidentali che possano comportare fenomeni di inquinamento del suolo e/o sottosuolo;
- la comunicazione ex art. 242 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito o in caso di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione;
- ove necessario, la bonifica dei siti inquinati in conformità a progetti approvati dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

Con riferimento ai reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale e delitti colposi contro l'ambiente ai sensi degli artt. 452 bis, 452 quater e 452 quinquies c.p, nonché ai reati di

carattere associativo che determinano “circostanze aggravanti” ai sensi dell’art. 452 octies del c.p., si pone in rilievo come i relativi rischi appaiano già presidiati dai principi di controllo specifici sopra definiti, dalle regole previste nelle procedure, nel Codice Etico e nelle altre Parti del Modello cui si rimanda.

Oltre a quanto sopra è prevista la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative volte a pianificare ed attuare verifiche di conformità normativa periodiche e sistematiche comprensive degli aspetti previsti nel titolo VI – bis del codice penale.

Poiché, inoltre, nell’ambito delle aree a rischio assumono rilevanza i comportamenti di terzi cui l’organizzazione può affidare lo svolgimento di parte delle attività, i principi di controllo specifico prevedono l’esistenza di una normativa aziendale che disciplini le attività di selezione dei fornitori, successivo affidamento dei contratti e monitoraggio delle prestazioni, tesa a garantire che i fornitori a cui vengono affidate attività rilevanti da un punto di vista ambientale siano idonei da un punto di vista tecnico, professionale e autorizzativo e siano vincolati contrattualmente al rispetto delle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dall’organizzazione. L’obiettivo è inoltre quello di garantire che le attività siano svolte in conformità a quanto previsto dalle norme ambientali vigenti e dai requisiti specifici stabiliti dall’organizzazione. In particolare tale normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per garantire:

- la definizione delle informazioni che devono essere date ai fornitori riguardo le norme e prescrizioni da rispettarsi nell’ambito dello svolgimento della loro attività per conto della Società;
la vigilanza sull’operatività dei fornitori anche con particolare riferimento alla combustione illecita dei rifiuti;
- la segnalazione di scostamenti rispetto a quanto previsto dalle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dall’organizzazione e la definizione di azioni correttive atte a evitare il ripetersi degli scostamenti individuati;
- la tracciabilità di tutte le attività relative al processo di selezione e affidamento a terzi di attività rilevanti da un punto di vista ambientale e di tutte le attività relative al processo di monitoraggio delle prestazioni dei fornitori.

Il personale della società, a qualsiasi titolo coinvolto in attività che comportino impatti ambientali, è tenuto ad osservare le modalità esposte nel presente documento, le previsioni di legge esistenti in materia nonché le norme comportamentali richiamate anche nel Codice Etico.

F.6 PROCEDURE DA SEGUIRE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Tutte le aree individuate come aree a rischio sono presidiate da procedure la cui violazione è considerata violazione del Modello, per cui deve essere segnalata all’OdV affinché provveda al suo accertamento e quindi a valutarne la gravità, proponendo, se del caso, l’applicazione di sanzioni.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
Boero Bartolomeo Spa

Si riportano di seguito le direttive e le procedure aziendali da seguire nelle aree di attività a rischio individuate nella presente Parte Speciale.

PROCEDURE

- 1.S.AMB.1 Individuazione e valutazione Aspetti e impatti ambientali. Rev 1
2. S.AMB.1 MO.01 Valutazione Aspetti e Impatti (per tutti i siti)
3. PGS001 Gestione emergenze S.AMB.PO01
- 4.S.EM.PEI.01-5 EMERGENZA AMBIENTALE
- 5.S.AMB. 2.1. Gestione emissioni convogliate
- 6.AMB.2.2 Gestione rifiuti
7. Gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione

PARTE SPECIALE

“G”

Criminalità informatica

G.1 LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI INFORMATICI RILEVANTI (ART. 24-BIS DEL DECRETO)

La legge n. 48 del 2008 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, firmata a Budapest il 23 novembre 2001.

La legge n. 48 ha introdotto nel Codice Penale una serie di nuove fattispecie di reato.

Al tempo stesso, ha introdotto nel Decreto un nuovo art. 24-bis, che ha stabilito la responsabilità amministrativa degli Enti anche nel caso di commissione di delitti informatici nel loro interesse o a loro vantaggio.

Questo, in particolare, il testo della norma: *“(Delitti informatici e trattamento illecito di dati). – 1. “In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.*

Si provvede ad una breve descrizione degli illeciti indicati in questa norma.

Accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615-ter c.p.)

La norma sanziona il fatto di chi, similmente a quanto avviene per la violazione fisica del domicilio, si introduce abusivamente o si trattiene contro la volontà espressa dell’avente diritto in un sistema informatico protetto da misure di sicurezza.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

La norma si riferisce al fatto di chi fraudolentemente intercetta comunicazioni telematiche o volontariamente le interrompe e le impedisce.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare impedire o interrompere comunicazioni telematiche (art. 617-quinquies)

La norma, anticipando la tutela della riservatezza delle comunicazioni telematiche, sanziona la mera installazione di apparecchiature atte ad intercettare, anche quando non sia seguita da alcuna effettiva attività di intercettazione, interruzione o impedimento.

Danneggiamento (635-bis – 635-quinquies c.p.)

Gli art. 635-bis e seguenti sanzionano una serie articolata di fattispecie che hanno il proprio elemento comune in condotte di danneggiamento volontario di dati e sistemi informatici.

L'art. 635-bis, anzitutto, sanziona il danneggiamento volontario programmi o dati informatici. La norma sanziona infatti chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui con la reclusione da sei mesi a tre anni.

L'art. 635-ter colpisce più gravemente chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

L'art. 635-quater colpisce il danneggiamento di sistemi informatici o telematici ed in particolare il fatto di chi, ponendo in essere una delle condotte di cui all'art. 635-bis finalizzate al danneggiamento di programmi e dati, danneggia più in generale il funzionamento di un intero sistema informatico.

L'art. 635-quinquies colpisce ancor più gravemente i fatti di cui all'art. precedente se relativi a sistemi di pubblica utilità.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematica (art. 615-quater c.p.)

La norma sanziona la condotta di chi, al fine di ottenere un profitto od arrecare un danno, diffonde, comunica, consegna, riproduce o si procura codici, parola chiave o altri mezzi idonei a consentire l'accesso ad un sistema informatico protetto da misure di sicurezza.

Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.)

La norma sanziona la condotta di chi diffonde cd. virus informatici, ossia programmi destinati ad entrare in sistemi informatici e ad impedirne o danneggiarne il funzionamento a produrre la distruzione dei dati in esso contenuti.

Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

La norma in questione estende le fattispecie di reato previste dal capo dedicato alle falsità in atti, ai casi in cui esse si realizzino su documenti di tipo informatico.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

L'articolo sanziona il fatto del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

G.2. AREE A RISCHIO

Devono ritenersi, astrattamente, aree a rischio, tutte le attività di soggetti che accedono, nell'ambito delle loro competenze aziendali, alla rete informatica e ne facciano uso.

La tipologia delle fattispecie delittuose in esame consente di limitare le astratte possibili attività illecite nell'interesse di Boero Bartolomeo alle seguenti attività:

- alterazioni e falsificazioni di documenti elettronici pubblici o privati;

- attività di spionaggio o sabotaggio per via informatica dirette a concorrenti, pubblici o privati (creazione, modifica, alterazione di dati altrui; accesso abusivo in altrui sistemi; modifiche non autorizzate e programmi altrui e loro danneggiamento; detenzione indebita di *password* di accesso a sistemi altrui; intercettazione fraudolenta di altrui comunicazioni informatiche; installazione di dispositivi volti a tale illecita attività; diffusione di virus...).

G.3. REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE

In generale, tutti i Destinatari

- devono impiegare la rete informatica aziendale esclusivamente per scopi, operazioni e comunicazioni strettamente professionali;
- devono accedere connettersi e scambiare dati con reti informatiche di terzi solo per ragioni professionali, nei casi e per il tempo strettamente necessari;
- provvedono a comunicare all'Organismo di tutela della Sicurezza Informatica/ alla Polizia Postale qualsiasi fatto, evento, anomalia che possa rendere fondato il sospetto che sia in corso un abuso informatico.

Con riferimento alla tipologia dei reati di cui alla presente Parte Speciale, una loro reale prevenzione può e deve fondarsi su due punti:

- la certa identificazione dell'identità del soggetto che di volta in volta accede ed agisce sulla rete informatica;
- misure di prevenzione di accessi alla rete da parte di soggetti terzi e non titolati, perché sia escluso che taluno possa agire in modo anonimo sulla rete informatica aziendale.

Su questi punti, vi è da rilevare che Boero Bartolomeo, nonostante la Legge non obblighi le Aziende ad adottarlo, si è da tempo dotata di un Documento Programmatico della Sicurezza, recentemente aggiornato alla luce delle prescrizioni del Regolamento UE 2016/679, in cui sono indicate (anche) tutte le misure di sicurezza per impedire accessi abusivi (fisici o informatici) ai dati sensibili che sono trattati dall'azienda: a quelle misure (in quanto compatibili con l'aspetto dell'accesso e della sicurezza della rete informatica), la Parte Speciale fa rinvio, rendendole parte integrante anche del presente Modello.

Per garantire maggiore efficacia alla propria politica di tutela della privacy e della sicurezza informatica, Boero Bartolomeo ha altresì aggiunto alcuni altri documenti aziendali per riepilogare nel modo più efficace ai propri dipendenti, tutte le istruzioni e le procedure esistenti in materia.

Sono infatti stati predisposti e pubblicati sulla Intranet Aziendale i seguenti documenti:

"Linee Guida in materia di privacy"

"Manuale di sicurezza all'uso del PC"

"Regolamento all'utilizzo dei sistemi informatici aziendali"

I documenti sono a disposizione di tutto il personale e contengono regole per l'utilizzo degli

strumenti elettronici e telematici che illustrano quanto segue:

le linee guida in tema di utilizzo da parte dei lavoratori degli strumenti elettronici messi a disposizione dal datore di lavoro; le indicazioni per l'utilizzo quotidiano della posta elettronica, di Internet, del personal computer e dei *mobile devices*; le politiche adottate dal datore di lavoro in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali, riferibili ai lavoratori, trattati in conseguenza dell'utilizzo degli strumenti elettronici e telematici.

Il Documento programmatico della sicurezza **adottato al fine di adempiere a quanto prescritto dal** General Data Protection Regulation (GDPR) del 2018 dà atto del fatto che Boero Bartolomeo, ha nominato una serie di amministratori di sistema che sovrintendono alla gestione ed all'attuazione di tutte le misure di sicurezza necessarie, oltre che alla tutela dei dati sensibili, e alla prevenzione. Lo stesso documento individua dettagliatamente i compiti e le prerogative degli amministratori di sistema.

In particolare, alla figura dell'Amministratore di Sistema sono riconducibili i seguenti compiti:

- attribuire agli incaricati le Credenziali di Autorizzazione (codice identificativo e parola chiave), e provvedere alla relativa custodia;
- provvedere alla verifica annuale delle tipologie di dati personali che sono trattati mediante elaboratori garantendo il recepimento del sistema informatico ai profili di autorizzazione previsti dal Titolare;
- provvedere affinché gli elaboratori facenti parte del sistema informatico siano protetti contro il rischio di intrusione ad opera di programmi di cui all'articolo 615 *quinquies* c.p., mediante idonei programmi, la cui efficacia ed aggiornamento siano verificati costantemente;
- provvedere affinché siano presenti programmi volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggere difetti, la cui efficacia ed aggiornamento siano verificati costantemente;
- provvedere al salvataggio periodico dei dati (*Back - up*);
- in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari mediante l'utilizzo di sistemi elettronici fare in modo che gli stessi siano protetti contro l'accesso abusivo (es. *Firewall*);
- provvedere al censimento dei luoghi di custodia e alla gestione sicura dei supporti di memorizzazione contenenti dati sensibili o giudiziari;
- rispettare e far rispettare, per quanto di propria competenza, le disposizioni del Documento programmatico, del Regolamento e la normativa.

In particolare, quanto alla certa identificazione dell'utente che di volta in volta accede alla rete e la impiega, Boero Bartolomeo ha da tempo adottato norme generali (analiticamente indicate dal Documento Programmatico della Sicurezza e nel Regolamento) circa l'impiego di appositi codici identificativi abbinati a *password*.

A tutti gli utenti della rete è quindi anzitutto attribuito un codice identificativo univoco nell'ambito del sistema informatico.

L'univocità di assegnazione rispetto agli incaricati è garantita dalle istruzioni organizzative attribuite all'amministratore di sistema.

La *password*, poi, segreta e non rivelabile:

- deve essere ideata dall'utente ed essere nota solo a quest'ultimo;
- deve essere individuata in base a specifiche regole indicate puntualmente nel Documento Programmatico della Sicurezza (numero minimo di caratteri, esclusione di parole di senso compiuto, esclusione di dati ricollegabili all'utente ecc.);
- deve essere modificata ogni sei mesi (tre nei casi più delicati, individuati dal Documento per la sicurezza);
- deve essere individuata in modo da non essere riconducibile a dati personali de titolare (data di nascita, luogo di nascita ecc.).

Per evitare intrusioni momentanee sono previste apposite procedure di chiusura delle sessioni; è altresì previsto che tutti i *pc* richiedano una nuova identificazione dopo un periodo di non utilizzo di 15 minuti.

Da un punto di vista telematico, invece, Boero previene intrusioni di terzi nella propria rete (cd. *spyware*) anche con appositi *software* anti-intrusione.

Boero Bartolomeo ha assegnato agli amministratori di sistema il compito di vigilare sul rispetto delle diverse indicazioni che ha dettato in tema di sicurezza, così come quello di valutare continuamente se permanga la loro efficacia o se, nel tempo, si rendano necessari adeguamenti.

Boero Bartolomeo ha altresì previsto specifiche attività di formazione e sensibilizzazione del personale sulla materia.

G.4 PROCEDURE DA SEGUIRE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Tutte le aree individuate come aree a rischio sono presidiate da procedure la cui violazione è considerata violazione del Modello, per cui deve essere segnalata all'OdV affinché provveda al suo accertamento e quindi a valutarne la gravità, proponendo, se del caso, l'applicazione di sanzioni.

Si riportano di seguito le direttive e le procedure aziendali da seguire nelle aree di attività a rischio individuate nella presente Parte Speciale.

PROCEDURE

“Linee Guida in materia di privacy“

“Manuale di sicurezza all'uso del PC“

“Regolamento all'utilizzo dei sistemi informatici aziendali“

PARTE SPECIALE

“H”

Delitti contro l'industria ed il commercio

H.1 LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI RILEVANTI (ART. 25-BIS.1. DEL DECRETO)

Con la legge 23 luglio 2009 n. 99 l'elenco dei reati che possono determinare la responsabilità dell'ente è stato nuovamente ampliato.

La legge, intitolata "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*" ha introdotto nel d.lgs. 231/01 i nuovi articoli 25-bis.1 e 25-nonies.

Questo, in particolare, il testo del nuovo articolo 25-bis.1: "*Delitti contro l'industria e il commercio*). 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter, 517-quater la sanzione pecuniaria fino a 500 quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2".

Questo, invece, il testo del nuovo articolo 25-nonies: "*Delitti in materia di violazione del diritto di autore*) 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lett. a-bis, e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive e previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge numero 633 del 1941".

Si deve poi aggiungere che la stessa legge ha modificato anche l'art. 25-bis del decreto, aggiungendo, alle fattispecie rilevanti alla stregua di quella norma, anche gli articoli 473 e 474 c.p.

Si provvede ad una breve descrizione degli illeciti indicati dalle norme citate.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Il reato si configura quando vengono adoperati violenza sulle cose oppure mezzi fraudolenti al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio altrui.

L'art. 513 c.p., pure essendo rivolto alla tutela dell'ordine economico nazionale, tutela anche il diritto individuale al libero svolgimento di un'attività economica, proteggendolo da turbative o da impedimenti illeciti.

Il delitto in esame è un reato di pericolo, per la cui consumazione è quindi sufficiente che, dall'azione violenta e fraudolenta, derivi una minaccia al libero svolgimento dell'attività commerciale del singolo, considerata quale aspetto particolare dell'interesse economico della collettività.

Per la sussistenza del delitto sono necessari alternativamente l'uso della violenza o di mezzi fraudolenti.

Un comportamento può considerarsi fraudolento quando sia subdolo o sleale, quando cioè tenda a mascherare o nascondere con l'inganno il proprio carattere di illiceità.

La violenza sulle cose è, invece, l'impiego della forza fisica che comporti il danneggiamento o la trasformazione o il mutamento della destinazione di un oggetto.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Tale delitto si configura in tutti quei casi in cui, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, vengono compiuti atti di concorrenza con violenza o minaccia. È prevista un'aggravante se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

La fattispecie in esame mira a sanzionare quei comportamenti minacciosi e violenti finalizzati al controllo o, quantomeno, al condizionamento di altrui attività commerciali, industriali o produttive, incidendo tale condotta sul corretto confronto concorrenziale tra i vari operatori del mercato.

Anche questa ipotesi delittuosa va inquadrata nella categoria dei reati di pericolo, in quanto si perfeziona già nel momento in cui vengono attuati atti di violenza o minaccia diretti ad impedire o a rendere più gravoso il libero esercizio dell'attività economica altrui, la cui commissione è considerata dal legislatore quale atto concreto di concorrenza sleale.

Costituiscono violenza o minaccia comportamenti che hanno l'effetto di coartare la volontà altrui: la prima, quando ciò avviene attraverso la forza fisica; la seconda quando si verifica per la prospettazione di un male ingiusto la cui verifica dipende dalla volontà del minacciante.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Il reato si configura se ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, viene cagionato un nocumento all'industria nazionale.

Ai fini della configurabilità del delitto in esame è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti (quando cagioni un nocumento all'industria nazionale), indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Il reato si configura quando, nell'esercizio di una attività commerciale si consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, o una cosa mobile - per origine, provenienza, qualità o quantità - diversa da quella dichiarata o pattuita.

È prevista un'aggravante nel caso in cui la cosa mobile sia costituita da oggetti preziosi.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Il reato si configura quando sono poste in vendita o sono messe altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (517 c.p.)

Il reato si configura quando sono messi in vendita o distribuiti opere di ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Il reato in esame si consuma nel momento stesso in cui il prodotto viene posto in vendita o altrimenti in commercio: la condotta illecita deve pertanto ritenersi sussistente ogni qualvolta la merce irregolare sia stata messa a disposizione del pubblico.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (517-ter c.p.)

Il reato si configura in tutti i casi di fabbricazione di oggetti o altri beni utilizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso; o di loro introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, vendita con offerta diretta ai consumatori o messa comunque in circolazione.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517-quater c.p.)

Il reato si configura quando viene contraffatto o vengono alterate le indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

La norma in esame punisce anche chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Delitti in materia di diritto di autore

La legge sul diritto contiene una serie di norme incriminatrici di condotte (in senso lato) violatrici di altrui diritti d'autore. Il Decreto richiama e rende rilevanti alcune di esse.

Poiché si deve escludere che esista un rischio specifico di commissione di simile tipologia di delitti, basti qui dire che le fattispecie rilevanti integrano condotte di diffusione illegittima, duplicazione e commercializzazione abusive di opere d'ingegno coperte dall'altrui diritto d'autore.

Contraffazione di segni distintivi e introduzione nello Stato di oggetti con segni contraffatti (artt. 473 e 474 c.p.)

Le due fattispecie sanzionano la contraffazione di marchi, opere di ingegno e altri prodotti industriali; l'impiego di segni contraffatti nonché l'introduzione nel territorio di prodotti recanti segni contraffatti o alterati.

H.2 AREE A RISCHIO

L'esame della tipologia di attività svolte da Boero Bartolomeo consente di verificare l'esistenza di un rischio certamente limitato di commissione dei citati delitti.

In primo luogo, va sottolineato che Boero Bartolomeo non sfrutta segreti industriali o brevetti, né, tendenzialmente, ne sfruttano i suoi concorrenti: l'attività industriale di produzioni di vernici e coloranti avviene attraverso la miscelazione di prodotti noti. In questo senso, non emerge un rischio specifico di commissione di quegli illeciti, tra quelli citati, relativi alla violazione di titoli di proprietà intellettuale.

Allo stesso modo, si deve osservare che, per la propria attività commerciale, Boero Bartolomeo non ricorre frequentemente alla ricerca ed all'elaborazione di nuovi marchi istituzionali, e la gamma dei marchi della società è consolidata. La Società quando elabora nuovi marchi commerciali legati a singoli prodotti o linee di prodotti, si assicura preventivamente, attraverso approfondite ricerche, che il nuovo marchio non risulti già esistente.

Profilo dell'attività che, invece, merita maggior attenzione e può ritenersi un'area a rischio è quello dell'etichettatura dei prodotti e, più in generale, della corretta informazione dei consumatori circa la composizione, le caratteristiche e l'eventuale pericolosità dei prodotti: è interesse primario di Boero che siano diffusi sul mercato prodotti che, in tutto e per tutto siano rispettosi della normativa di settore e, conseguentemente, effettivamente sicuri. A tal fine, la Società riceve dai propri fornitori specifiche schede di sicurezza, aventi ad oggetto le materie prime pericolose utilizzate nel processo produttivo e predispone schede di sicurezza per i prodotti finali, destinate ai consumatori.

Altra area astrattamente a rischio, per Boero Bartolomeo, è poi rappresentata dal confronto commerciale con i concorrenti: seppure le fattispecie relative agli abusi nell'esercizio della concorrenza (articoli 513 e 513-*bis* c.p.) individuano fattispecie molto particolari e non facilmente realizzabili, Boero Bartolomeo ha ritenuto di creare comunque una Parte Speciale per questo settore di attività, poiché crede profondamente nel valore di una concorrenza che sia corretta e sia sempre correttamente esercitata e ritiene doveroso richiamare tutti i Destinatari del modello su questi fondamentali punti.

H.3 REGOLE DI CONDOTTA

Con riferimento alla tipologia dei reati di frode in commercio, che almeno astrattamente potrebbero venire all'attenzione, con riferimento ad una carente o insufficiente etichettatura dei prodotti, è bene aver presente che, per la produzione di sostanze pericolose e per l'etichettatura di prodotti del tipo di quelli commercializzati da Boero Bartolomeo, esistono accurate normative comunitarie e nazionali, che devono essere rispettate nel modo più scrupoloso.

Il costante aggiornamento sulle innovazioni normative e le nuove regole è delegato al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale sulla base di una specifica delega ex art. 16 Dlgs 81/08, che provvede alla realizzazione delle etichette e delle schede di sicurezza nel pieno rispetto delle norme vigenti per la commercializzazione di sostanze pericolose.

In caso di dubbio, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione può e deve accedere ai pareri di esperti di settore.

Per quanto riguarda gli illeciti nell'ambito della rapporti con eventuali concorrenti, la loro reale prevenzione può e deve fondarsi sui seguenti principi di condotta:

- tutti i Destinatari del Modello devono svolgere la propria attività commerciale secondo le politiche commerciali, le metodologie, le regole e le condizioni stabilite da Boero Bartolomeo, senza possibilità di eccezioni;
- eventuali confronti, contrasti e/o controversie con la concorrenza o con suoi esponenti sono attività per definizione a rischio, che devono essere gestite con particolare cura ed in via esclusiva dalla sede centrale di Boero Bartolomeo.

Il primo principio di condotta è volto ad escludere la possibilità che vi sia, per ottenere un vantaggio concorrenziale, l'autonoma adozione di iniziative e metodi commerciali che si possano rivelare illeciti.

Una concorrenza efficace, ma al contempo del tutto lecita, è considerata da Boero Bartolomeo un elemento decisivo della propria attività aziendale, pertanto, Boero Bartolomeo ritiene necessario che le modalità per l'esercizio concorrenziale della propria attività d'impresa vengano necessariamente determinate e gestite a livello centralizzato, da parte delle direzioni competenti.

È pertanto fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di esercitare l'attività aziendale a condizioni e modalità differenti rispetto a quelle stabilite da Boero Bartolomeo, di adottare autonomamente iniziative promozionali o effettuare tipologie di servizi non previste.

Quanto al secondo principio di condotta, lo scopo è quello di garantire il pieno controllo di Boero sull'ambito maggiormente a rischio di commissione degli illeciti concorrenziali indicati dal Decreto, che è costituito da eventuali casi di confronto o contrasto con imprese concorrenti.

Anche se l'eventuale controversia è particolare o locale, è fatto espresso divieto ai Destinatari di volta in volta interessati di gestire autonomamente il confronto o la controversia in corso.

Agli stessi è anzi fatto obbligo di comunicare la controversia alla Direzione di Boero Bartolomeo e di astenersi da ogni iniziativa che non sia da essa indicata.

H.4 PROCEDURE DA SEGUIRE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Tutte le aree individuate come aree a rischio sono presidiate da procedure la cui violazione è considerata violazione del Modello, per cui deve essere segnalata all'OdV affinché provveda al suo accertamento e quindi a valutarne la gravità, proponendo, se del caso, l'applicazione di sanzioni.

Si riportano di seguito le direttive e le procedure aziendali da seguire nelle aree di attività a rischio individuate nella presente Parte Speciale.

PROCEDURE

1. PROCEDURA NUMERO 1: GESTIONE CICLO ATTIVO
2. PROCEDURA NUMERO 5: GESTIONE CICLO PASSIVO
3. PROCEDURA NUMERO 6: GESTIONE PAYROLL

PARTE SPECIALE

“I”

Delitti contro l'attività giudiziaria

I.1 LA TIPOLOGIA DELL'ILLECITO RILEVANTE (ART. 25 - DECIES DEL DECRETO)

La legge 3 agosto 2009, n. 116 ha inserito nel Decreto l'articolo 25-decies, secondo cui *“in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”*.

L'articolo 377-bis c.p. sanziona l'induzione di taluno a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Il reato si configura quando con violenza o minaccia oppure con offerta o promessa di denaro o altra utilità, si induce la persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti alla autorità giudiziaria a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci (dichiarazioni utilizzabili in un procedimento speciale).

I.2 AREA A RISCHIO

La Società persegue una politica di trasparenza nelle relazioni con l'Autorità Giudiziaria e più in generale con ogni Autorità che abbia compiti di verifica e controllo inerenti le attività svolte dalla Società.

A tal fine le disposizioni della presente norma si intendono valide non solamente nei confronti degli organi riconducibili all'Autorità Giudiziaria in quanto tali, ma anche a coloro che rivestono funzioni di controllo da parte della Pubblica Amministrazione o di altro Ente.

Pertanto le disposizioni contenute nel presente capitolo sono da riferirsi anche al personale ispettivo quale personale ASL/ INAIL, ecc..

Con riferimento alle aree a rischio, assume particolare rilevanza l'informazione e la formazione di tutto il personale societario sulla centralità dei valori etici per la Società e sullo spirito di collaborazione e trasparenza nei confronti della PA e dell'Autorità Giudiziaria in particolare che contraddistingue la Società.

I.3 REGOLE GENERALI DI CONDOTTA

Boero Bartolomeo si è sempre preoccupata di improntare la propria attività d'impresa a regole generali di condotta volte a garantire il rispetto di principi etici e di legalità.

Prima ancora dell'introduzione, tra i Reati Presupposto, di quello oggetto della presente Parte Speciale, Boero Bartolomeo ha formalizzato nel proprio Codice Etico il divieto di attività quali minacce, richieste, pressioni indebite, raccomandazioni o segnalazioni volte ad influenzare un qualsiasi individuo ad agire contro la legge.

Con riferimento alle aree a rischio, quindi assume particolare rilevanza l'informazione e la formazione di tutto il personale societario sulla centralità dei valori etici per la Società e sullo spirito di collaborazione e trasparenza nei confronti della PA e dell'Autorità Giudiziaria in particolare che contraddistingue la Società.

Tutti i Destinatari devono:

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
Boero Bartolomeo Spa

- attenersi ai principi del Codice Etico;
- improntare le proprie attività ed operazioni al massimo rispetto delle norme vigenti nonché delle procedure aziendali;
- mantenere una condotta chiara, trasparente, diligente e di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria;
- prestare una fattiva collaborazione e rendere all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti;
- qualora dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale inerente l'attività lavorativa prestata in Boero Bartolomeo, esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge.

La Società vieta espressamente a chiunque di coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse di Boero Bartolomeo, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria ed anzi richiede verità, trasparenza e collaborazione.

Tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire l'Organismo di Vigilanza di ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da rendere all'Autorità giudiziaria.

PARTE SPECIALE

“L”

Reati tributari

L.1 LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI RILEVANTI (ART. 25 QUINQUIESDECIES DEL DECRETO)

L'art. 39 comma 2 del D.L. 124/2019 convertito con modificazione con la Legge n. 157/2019 ha introdotto nel D.Lgs 231/2001 l'art. 25-*quiquiesdecies* andando così ad aggiungere gli illeciti in materia tributaria nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell'ente.

L'art. 25-*quiquiesdecies* prevede che, in relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

I reati richiamati dalla norma sono:

- 1) art. 2, commi 1 e 2-bis, DLGS 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)**

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2 -bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

2) Art. 3, DLGS 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

3) Art. 8, DLGS 74/2000 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2 -bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

4) Art. 10, DLGS 74/2000 (Occultamento o distruzione di documenti contabili)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

5) Art. 11, DLGS 74/2000 (Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 51.645,69 aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva

Con il Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 è stata recepita in via definitiva la Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. Direttiva PIF) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, recante norme per la “lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”. Conseguentemente è stato aggiunto all’art. 25 quinquiesdecies il comma 1 bis che ha previsto specifiche sanzioni applicabili all’ente in relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, (dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione) se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro

L.2 AREE A RISCHIO

Le aree di attività ritenute più specificatamente a rischio ai fini della presente Parte Speciale sono:

1. gestione fatturazione/rendicontazione
2. gestione rapporti con fornitori e settori acquisti
3. gestione degli adempimenti tributari: predisposizione ed invio dei dati all’anagrafe tributaria e pagamento delle imposte

L.3 REGOLE DI CONDOTTA

La Società è dotata di principi di comportamento idonei a eliminare il rischio di commissione dei reati indicati nella presente Parte Speciale.

In particolare l'attività di tenuta della contabilità viene svolta nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, delle norme del Codice Etico, dei valori e delle politiche della Società.

Le attività amministrative e fiscali sono gestite da una specifica Unità Organizzativa dotata di una regolamentazione nominativa per funzione dove sono evidenziati i compiti e le attività svolte da ciascuna figura apicale. In particolare rilevano i ruoli del Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, del responsabile Amministrativa e Fiscale, del Responsabile del controllo di gestione.

L'unità è dotata di procedure ed istruzioni operative che risultano particolarmente dettagliate in quanto sono state adottate quando Boero Bartolomeo era ancora una società quotata. Oggi Boero è uscita dalla quotazione ma per volontà dello stesso vertice aziendale le procedure sono rimaste sostanzialmente invariate

Tra i principi generali di comportamento rilevano:

- 1- Segregazione delle attività: sia per quanto riguarda la fatturazione attiva che passiva viene applicato il principio di separazione delle attività tra chi sceglie un fornitore, chi esegue l'ordine e controlla le fatture.
- 2- Poteri autorizzativi e di firma: i poteri organizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e sono chiaramente definiti e conosciuti all'interno della società.
- 3- Tracciabilità: ogni operazione è adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione, e svolgimento dell'attività sensibile è verificabile ex post tramite appositi supporti documentali.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari adottino regole di condotta che impediscano il verificarsi dei reati previsti. La presente Parte Speciale si integra con le Parti Speciali dedicate ai <<reati societari>> e <<reati contro la pubblica amministrazione>>. In esse sono indicate le regole di condotte da seguire con riferimento particolare alle attività di "gestione fatturazione/rendicontazione" e "gestione rapporti con fornitori e settori acquisti" e pertanto si rimanda direttamente a quanto riportato rispettivamente nella Parte Speciale "A" e Parte Speciale "B" del presente Modello.

Per quanto concerne invece l'area di rischio "gestione degli adempimenti tributari" valgono i seguenti:

- a) Divieti:
 - Perseguire finalità di evasione delle imposte;
 - Nelle dichiarazioni relative a imposte e nella loro predisposizione introdurre elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. A tal riguardo devono controllare che le fatture e i documenti contabili si riferiscano a

prestazioni effettivamente svolte da parte dell'emittente ed effettivamente ricevute dalla società;

b) Obblighi:

- controllare che le fatture e i documenti contabili si riferiscano a prestazioni effettivamente svolte da parte dell'emittente ed effettivamente ricevute dalla società;
- astenersi dal compiere operazioni simulate nonché dall'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- astenersi dall'indicare in dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi;
- astenersi dall'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- astenersi dall'occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi;
- astenersi dall'alienare simulatamente o dal compiere altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria con il fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;
- agire verso l'esterno nei limiti dei poteri conferiti;
- approntare protocolli specifici improntati alla massima trasparenza nel caso di rapporti con società che hanno sede all'esterno.

L. 4 PROCEDURE DA SEGUIRE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Tutte le aree individuate come aree a rischio sono presidiate da procedure la cui violazione è considerata violazione del Modello, per cui deve essere segnalata all'OdV affinché provveda al suo accertamento e quindi a valutarne la gravità, proponendo, se del caso, l'applicazione di

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
Boero Bartolomeo Spa

sanzioni. Si riportano di seguito le direttive e le procedure aziendali da seguire nelle aree di attività a rischio individuate nella presente Parte Speciale.

PROCEDURE:

1. PROCEDURA NUMERO 1: GESTIONE CICLO ATTIVO
2. PROCEDURA NUMERO 2: GESTIONE CESPITI
3. PROCEDURA NUMERO 3: GESTIONE FINANCIAL CLOSING
5. PROCEDURA NUMERO 5: GESTIONE CICLO PASSIVO
6. PROCEDURA NUMERO 6: GESTIONE PAYROLL
7. PROCEDURA NUMERO 7: GESTIONE CICLO TASSE
8. PROCEDURA NUMERO 8: GESTIONE TESORERIA
9. PROCEDURANUMERO 9: GESTIONE RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE